

X Legislatura



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

**Unità Dirigenziale
Assemblea**

SEDUTA CONSILIARE P.M.
13 Dicembre 2016

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

X LEGISLATURA

LAVORI DELL'ASSEMBLEA
13 dicembre 2016
Seduta pomeridiana ore 14.30 ad oltranza
Ordine del giorno

1. Approvazione processo verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Esame del disegno di legge “Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale”. Reg. Gen. 362.
4. Esame della proposta di legge “Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell’attività agricola. Modifica alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0)” Reg. Gen. 355.
5. Esame del Testo Unificato “Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore” Reg. Gen. 53-266. *
6. Esame della delibera amministrativa “Adozione dell’aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) ai sensi dei commi 2 e 6 dell’art. 15 della legge regionale 14/2016. Delibera di Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 685” Reg. Gen. 303/II **

F.to Rosa D'AMELIO

*** Previo parere della Commissione Bilancio**

**** Se licenziata dalla Commissione competente**

Napoli, 7 dicembre 2016



Consiglio Regionale della Campania

Seduta del 13 dicembre 2016

**Comunico che sono stati presentati i seguenti
provvedimenti legislativi:**

1. “Disposizioni a favore dei figli delle vittime di
violenza di genere” (Reg. Gen. n. 378)

Ad iniziativa dei consiglieri Beneduce, Di Scala, Paolino
e D’Amelio.

Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente
per l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

2. “Azioni regionali volte alla prevenzione ed al
contrasto del fenomeno del bullismo”

Reg. Gen. n. 379

Ad iniziativa dei consiglieri Ricchiuti, Petracca e
Iannace.

Assegnato alla VI Commissione Consiliare Permanente per
l’esame e alla II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

3. “Istituzione del garante regionale dei diritti degli animali” Reg. Gen. n. 380

Ad iniziativa dei consiglieri Zannini, Alaia e Schiano di Visconti

Assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla V e II per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

4. “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2017/2019” Reg. Gen. n. 381

Ad iniziativa dell’assessore Lidia D’Alessio

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla I, III, IV, V, VI, VII, VIII per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

5. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017” Reg. Gen. n. 382

Ad iniziativa dell’assessore Lidia D’Alessio

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame e I, III, IV, V, VI, VII e VIII per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

6. “Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 della Regione Campania” Reg. Gen. n. 383

Ad iniziativa dell’assessore Lidia D’Alessio

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame e I, III, IV, V, VI, VII e VIII per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

7. “Modifica alla legge regionale 16/2001 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione al randagismo)”

Reg. Gen. n. 384

Ad iniziativa dei consiglieri componenti il Gruppo del Movimento Cinque Stelle

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l’esame

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

8. “Asili sicuri: disposizioni in merito all’accesso agli asili nido della Regione Campania”

Reg. Gen. n. 385

Ad iniziativa del consigliere Zinzi

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l’esame, alla VI per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

9. “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 11/2013”

Reg. Gen. n. 386

Ad iniziativa dell’assessore Lepore

Assegnato alla III Commissione Consiliare Permanente per l’esame, e alla II, I e IV per il parere

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

10. “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 118/2011. Delibera di Giunta regionale n. 675 del 29 novembre 2016” Reg. Gen. n. 387

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e dell’assessore Lidia D’Alessio

Assegnato alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito

11. “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d’affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale” Reg. Gen. n. 389

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale
Vincenzo De Luca

Assegnato alla V Commissione Consiliare Permanente per l’esame, I e II per il parere;

➤ **Se non vi sono obiezioni così resta stabilito**

Così resta stabilito



Consiglio Regionale della Campania

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 13 DICEMBRE 2016

Comunico che le interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno.

Comunico inoltre, che le risposte alle interrogazioni pervenute al Presidente del Consiglio, sono pubblicate nel resoconto della seduta odierna e sono state trasmesse ai proponenti ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento Interno.

Comunico infine, che l'ordine del giorno Registro Generale nn. 149/4 e la mozione Registro Generale dal n.150/4, pervenuti al Presidente del Consiglio, sono pubblicati in allegato nel medesimo resoconto.

15

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA
COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2016
INTERROGAZIONI PRESENTATE

Registro Gen.le	Proponente	Oggetto
532/1	Consigliere Gianpiero Zinzi	Valutazione impatto ambientale
533/1	Consigliere Alberico Gambino	Fondo rotazione progettazioni
534/1	Consigliere Alberico Gambino	Assemblea Nazionale sul Mezzogiorno
535/1	Consigliere Alberico Gambino	Musei e Biblioteche delle province
536/1	Consigliere Alberico Gambino	Prevenzione rischio sismico
537/1	Consigliere Alberico Gambino	Funzione non fondamentale musei e biblioteche delle province
538/1	Consigliere Alberico Gambino	Consorzio Mercato Ortofrutticolo
539/1	Consigliere Alberico Gambino	Servizi ferroviari rete statale
540/1	Consigliere Alberico Gambino	Utilizzo fondo spese bilancio 2016
541/1	Consigliere Francesco E. Borrelli	Decesso paziente P.O. San Paolo di Napoli
542/1	Consigliere Francesco E. Borrelli	Assunzioni ASL SA
543/1	Consigliera M. Grazia Di Scala	Fondazione Onlus Santobono – Pausilipon
544/1	Consigliera M. Grazia Di Scala	Fondazione Onlus Francesco De Martino
545/1	Consigliere Alberico Gambino	Comune Cava dei Tirreni – Accordo programma ERP
546/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S02 – Programma regionale disabili gravissimi
547/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S08 – Programma regionale disabili gravissimi
548/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S03 – Programma regionale disabili gravissimi
549/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S07 – Programma regionale disabili gravissimi
550/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S04 – Programma regionale disabili gravissimi
551/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S05 – Programma regionale disabili gravissimi
552/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S06 – Programma regionale disabili gravissimi
553/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S09 – Programma regionale disabili gravissimi

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2016
INTERROGAZIONI PRESENTATE

registro gen.le	Proponente	Oggetto
554/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S10 – Programma regionale disabili gravissimi
555/1	Consigliere Alberico Gambino	Aree PIP Scafati e Sarno
556/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S01 - 01 – Programma regionale disabili gravissimi
557/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S01 – 02 – Programma regionale disabili gravissimi
558/1	Consigliere Alberico Gambino	Piani Zona S01 – 03 – Programma regionale disabili gravissimi
559/1	Consigliera Maria Muscarà	Effetti delibera GR 3466/2000
560/1	Consigliere Alberico Gambino	Centro dialisi Meridial Srl- Vallo della Lucania
561/1	Consigliere Alberico Gambino	Soppressione ARLAS – Mancato espletamento attività
562/1	Consigliere Alberico Gambino	Centro dialisi Meridial di Teggiano
563/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Villaricca
564/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Tufino
565/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di S. Arcangelo Trimonte
566/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di S. Maria La Fossa
567/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di S. Tammaro
568/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Salerno
569/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Mugnano
570/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Marano
571/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Acerra
572/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Giffoni Valle Piana
573/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Casalduni
574/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Buon Albergo
575/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Teggiano

25

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2016
INTERROGAZIONI PRESENTATE

Registro Gen.le	Proponente	Oggetto
576/1	Consigliere Alberico Gambino	Accordo programma compensazioni ambientali Comune di Vallo della Lucania
577/1	Consigliere Alberico Gambino	Centro dialisi CMM Metelliano Srl di Cava dei Tirreni
578/1	Consigliere Alberico Gambino	Centro dialisi Dial Sistem Srl di Pontecagnano
579/1	Consigliere Alberico Gambino	Fabbisogno dialisi ambulatoriale ASL NA/3
580/1	Consigliere Alberico Gambino	Fabbisogno dialisi ambulatoriale ASL NA/2
581/1	Consigliere Alberico Gambino	Fabbisogno dialisi ambulatoriale ASL NA/1
582/1	Consigliere Alberico Gambino	Fabbisogno dialisi ambulatoriale ASL CE
583/1	Consigliere Alberico Gambino	Fabbisogno dialisi ambulatoriale ASL AV
584/1	Consigliere Alberico Gambino	Fabbisogno dialisi ambulatoriale ASL BN

25

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA
UNITA' DIRIGENZIALE ASSEMBLEA

X LEGISLATURA

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2016
PERVENUTE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI

registro gen.le	Proponente	Oggetto
220/1	Consigliere Carmine De Pascale	Continuità assistenziale pediatrica
253/1	Consigliere Francesco E. Borrelli	Attività medicina in rete e medicina di gruppo
438/1	Consigliera Flora Beneduce	Valorizzazione locali, negozi, botteghe ultracentenari
446/1	Consigliere Luigi Cirillo	Nuova governance diritto studio universitario
447/1	Consigliera M. Grazia Di Scala	Contributi Parco Letterario "Giordano Bruno"
474/1	Consigliere Vincenzo Maraio	Mancata partecipazione della Regione Campania alla fiera TT di Varsavia
475/1	Consigliera M. Grazia Di Scala	Fondazione "Eduardo De Filippo"

25



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

Prot. n. 518

Napoli, 29 novembre 2016

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0021404/I Data: 29/11/2016 14:07
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente
Consiglio Regionale

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti
II, III, IV, V, VI, VII e VIII

Al Presidente della IV
Commissione Speciale

Al Presidente
Giunta Regionale

Ai Presidenti
Gruppi Consiliari

Al Direttore Generale
Attività Legislativa

All'Unità Dirigenziale
Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

LORO SEDI

OGGETTO: Disegno di Legge "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".
(Reg. Gen. n. 362)

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del 28 novembre u.s., ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Caldo Presidente, Fratelli d'Italia e del rappresentante del Gruppo Misto - NCD -, di riferire favorevolmente all'Aula sull'allegato testo, così come emendato.

Relatore è stato designato il Consigliere Piscitelli.

D'ordine del Presidente
Dott. Settimio Vinti

29/11/16
v. Vinti
v. Vinti



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

Disegno di Legge

**“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e
semplificazione della normativa regionale”**

Reg.Gen. n.362

Testo licenziato nella seduta del 28 novembre 2016



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 1

(Disposizioni di razionalizzazione della normativa regionale)

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

6 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni.

6 ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.

2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) le parole da "secondo" a "complessa" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."

3. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania- (Legge finanziaria regionale 2013) apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: " , nonché al personale regionale componente, in qualità di Presidente o segretario, delle commissioni di esame per corsi di formazione autofinanziati qualora le sedute di esame si tengano al di fuori dell'orario di lavoro.";

b) al comma 82 aggiungere infine le parole: "Al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza dei viaggiatori e del personale di bordo e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, la Regione è autorizzata a stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, accordi, intese, protocolli per assicurare la libera circolazione alle Forze di Polizia di cui all'art.16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) nell'ambito del trasposto pubblico regionale, definendo, altresì, le misure di valutazione e di monitoraggio delle iniziative assunte.

4. Alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole "entro il 2020" con le seguenti "nei termini previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Non possono essere autorizzati l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani in Campania non conformi al nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali."

5. Alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), sono apportate le seguenti modificazioni:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

a) all'articolo 6:

1. al comma 1, dopo le parole “dalla competente struttura della Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “, salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le esclusioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”;
2. al comma 2, dopo le parole “senza necessità di ulteriori istanze o diffide” sono aggiunte le seguenti: “salva in ogni caso l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/90.”;
3. al comma 6, le parole “le sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 241/90 e dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.n. 445/2000”;

b) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole “L'applicazione pianificata del fuoco prescritto” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge n. 241/90.”.

6. All'art.14 della legge 26 maggio 2016, n. 14, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

7 bis. Per l'aggiornamento del piano regionale delle bonifiche al fine d'includere la previsione di nuovi siti da bonificare e la programmazione degli interventi anche secondo criteri di priorità, si procede ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della presente legge. In sede di aggiornamento sono individuati i siti per i quali è in facoltà dei soggetti attuatori assumere le funzioni di autorità espropriante di cui all'articolo 3 comma 1, lett. b., del DPR 321/2001, al fine di acquisire la proprietà delle aree interessate, ai sensi del successivo comma 9 del presente articolo.

7 ter. Per le aree da bonificare, non già incluse a tal fine in eventuali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e relativa pianificazione attuativa, le funzioni di autorità espropriante possono essere assunte dal soggetto attuatore in esito di accertata inerzia dei soggetti responsabili all'uopo intimati, con espressa avvertenza dell'applicazione delle presenti norme anche in ordine alla determinazione dell'indennità d'esproprio.

17 quater. Per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove l'area ne sia sprovvista, si può procedere ai sensi dell'art. 10 del DPR 321/2001. L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di bonifica da parte dei soggetti attuatori che agiscono in via surrogatoria dei responsabili inadempienti comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi e l'applicazione della procedura espropriativa di cui al citato DPR 321/2001. Nella determinazione dell'indennità d'esproprio sono computati in detrazione i costi degli interventi di bonifica.

7 quinquies. Per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale delle bonifiche o comunque connessi all'attuazione delle azioni previste dalla legge 6 febbraio 2014, n.6, per quanto riferito ad attività d'indagine ed analisi del rischio con occorrenti caratterizzazioni, di redazione di studi ed elaborazione ed aggiornamento di piani e programmi, di redazione di progetti d'intervento, di svolgimento delle funzioni di stazione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

appaltante e soggetto preposto alle procedure espropriative, la Regione Campania si avvale prioritariamente di Enti, Istituti accademici e di ricerca, Agenzie di diritto pubblico e società a totale capitale pubblico, previa stipula di Accordi di programma o convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.

7. Alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario): all'articolo 13, comma 6, dopo le parole "non provvede" inserire le seguenti "entro il 31 maggio di ciascun anno".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

Art. 1-bis

(Misure per la semplificazione amministrativa)

1. Il programma di cui all'articolo 4 della Legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0) contiene:
 - a) l'individuazione delle aree di regolazione "ad alto impatto", ossia quelle gravate da oneri burocratici particolarmente elevati e ridondanti;
 - b) la mappatura degli obblighi informativi inutili o non necessari imposti dalla regolazione, al fine di operarne una riduzione in sede normativa e applicativa;
 - c) l'individuazione delle buone prassi di semplificazione, anche attraverso meccanismi di sinergia con le altre regioni;
 - d) i criteri per la misurazione dell'impatto in termini di oneri burocratici aggiunti o eliminati delle nuove disposizioni regolatorie preliminarmente alla loro adozione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

Art. 1-ter

(Ulteriori misure di razionalizzazione)

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 è sostituito dal seguente:

4. Nelle aree individuate come: A – sistemi a dominante naturalistica – tra i sistemi territoriali di sviluppo del PTR (Piano territoriale regionale), non sono consentite realizzazioni di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. E' consentito, nelle stesse aree, la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché degli impianti di compostaggio di comunità, a servizio dei comuni, gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto n. 99 dell'8 aprile 2008 e s.m.i., i centri di raccolta regolamentati ai sensi del D.lgs. 209/2003 e s.m.i., i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009, gli impianti di recupero d'inerti da costruzione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 2

(Disposizioni di semplificazione normativa e contenimento dei costi delle società partecipate)

1. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica regionale relativa alle società partecipate, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il Presidente della Giunta Regionale, entro il 31 dicembre 2016, aggiorna il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" approvato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n. 221 del 4 novembre 2015, prevedendo la razionalizzazione delle società a controllo regionale "Campania Ambiente e Servizi spa" e "SMA Campania spa", nonché delle altre società che svolgono attività analoghe o simili, secondo quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016

2. Il piano di cui al comma precedente deve prevedere:

- a) la continuità operativa e funzionale delle attività;
- b) la solidità economica e patrimoniale;
- c) il rafforzamento ed efficientamento economico delle attività;
- d) la salvaguardia dei livelli occupazionali e le eventuali misure di esodo incentivato;
- e) modifiche statutarie che prevedono la carica di direttore generale nonché di direttore tecnico e direttore amministrativo nominati dal consiglio di amministrazione.

3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2, il comma 31 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 è così modificato:

- a) le parole "per complessivi" sono sostituite con "per almeno",
- b) le parole "quello risultante dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania" sono sostituite con "definito secondo quanto previsto dal codice civile e dalle norme in materia".

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27."



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Art. 3

(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)

1. In attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche nella L. 21 gennaio 1994, n. 61 e della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono finalizzate alla pianificazione, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale mediante i seguenti adempimenti;

b) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "successivo articolo 5" aggiungere le seguenti "ed è parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132/2016.";

c) al comma 1 dell'articolo 5:

1. all'alinea dopo le parole "21 gennaio 1994, n. 61 " aggiungere le seguenti "e all'articolo 7 della legge n. 132 /2016";
2. sostituire la lettera a) con la seguente: "a) cooperazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)";
3. dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) attività istituzionali tecniche e di controllo necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge n. 132 /2016, tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 132 /2016";

d) al comma 2 dell'articolo 5 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:

- "f) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio;
- g) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità;
- h) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali, anche mediante produzione di studi, monitoraggi, redazione di piani e programmi nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e della messa in sicurezza del territorio regionale;
- i) supporto alle strutture regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";

2. Al fine di razionalizzare le funzioni in materia di infrastrutture e servizi di rete, alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1. sostituire la rubrica con la seguente "Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti";



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

2. al comma 1 sostituire le parole "Agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata ACaM," con "Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti, denominata AcAMIR" ;

b) all'articolo 22:

1. al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f- bis) programmazione, coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento, adeguamento e manutenzione programmata, nonché disciplina delle modalità e dei criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

2. dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis: "L'AcAMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione in materia di infrastrutture e servizi di rete secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale.";

c) agli articoli 22, rubrica; 22, comma 1, alinea; 22, comma 2; 23, comma 1; articolo 24, comma 1; 25, comma 1; 25, comma 3; 26, comma 1; 26, comma 3; 27, comma 1; 27, comma 2; 27, comma 3; 27, comma 4; 31, comma 1; 31-bis, comma 1; 31-bis, comma 3; 41, comma 1, secondo capoverso sostituire la parola "AcAM" con "AcAMIR" e all'articolo 42, comma 1, le parole "Agenzia Campana per la mobilità sostenibile (ACAM)" con le parole "Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR)".

3. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 5, lett.b), l'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS), di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 è soppressa.

4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione di tutte le attività, iniziative, progetti, nonché delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di durata temporanea o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere, di cui l'ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge

5. Con successive delibere, da approvare entro novanta giorni dal provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta regionale:

a) ridefinisce le dotazioni organiche di ARPAC e di ACaMIR, sulla base delle nuove competenze attribuite dalla presente legge e delle rispettive dotazioni e piante organiche esistenti, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle risorse umane già in servizio presso le strutture riceventi. Ove necessario, sono individuati criteri e modalità per procedere a nuove assunzioni finalizzate alla valorizzazione delle professionalità esistenti nel rispetto della normativa vigente;

b) dispone l'attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all'ARPAC, all'AcAMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

enti strumentali della Regione nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

Art. 3-bis

(Misure di razionalizzazione della normativa regionale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro)

1. Alla legge regionale 9 agosto 2013 n. 11 apportare le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 1, lettera d) aggiungere dopo le parole "organizzazioni sindacali," le parole: "dagli organismi paritetici di settore per la sicurezza del lavoro,";
- b) all'articolo 6, comma 1, lettera e) aggiungere dopo le parole "organizzazioni sindacali," le parole: "dagli organismi paritetici di settore per la sicurezza del lavoro,";
- c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "h) promuove nel comparto dell'edilizia, d'intesa con gli organismi paritetici di settore e nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, le attività di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti relativamente ai rischi specifici del singolo cantiere, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.";
- d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole "gestione della sicurezza aziendale," aggiungere le parole " , certificati ed asseverati, così come previsto dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, a livello territoriale, nazionale o internazionale,".



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

Art.3-ter

(Disposizioni per l'incentivazione dello Sportello unico telematico per l'edilizia)

1. La Regione promuove iniziative a favore dei comuni che adottano o implementano lo Sportello Unico per l'edilizia telematico per il completamento del processo di informatizzazione del sistema di invio e ricezione dei moduli unificati di settore, secondo i modelli digitalizzati predisposti dalla Regione, nonché per il monitoraggio e controllo dell'iter delle pratiche.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

**Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione**

Art. 3-quater

(Disposizioni di razionalizzazione e digitalizzazione del patrimonio librario e documentario)

1. La Regione promuove e sostiene la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura digitale, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l'utilizzo degli standard da essi adottati.

DISEGNO DI LEGGE REG. GEN. N. 362

**“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”**

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1

Dopo il comma 9 dell'articolo 1 aggiungere i seguenti:

“10. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004 n. 10 sostituire le parole “31 dicembre 2016” con le parole “31 dicembre 2017”;

11. Al fine di procedere ad una semplificazione degli interventi ed evitare duplicazioni di funzioni sono attribuite all'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18, esclusivamente le funzioni in materia di promozione turistica. Conseguentemente alla legge regionale n. 18 del 2004 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica del Capo IV sopprimere le parole “e dei beni culturali”;

b) all' articolo 15:

1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 sopprimere le parole “e dei beni culturali”;

2) sostituire il comma 5 con il seguente: “5. “L'agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo. Per le tematiche afferenti la valorizzazione e promozione della cultura e dei beni culturali l'Agenzia si coordina con le strutture amministrative regionali e con le società e gli enti *in house* competenti per materia. L'Agenzia, può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, le strutture regionali competenti per materia o altri enti strumentali della Regione Campania per realizzare azioni di valorizzazione turistica del patrimonio culturale campano”.

3) al comma 6 sopprimere le parole “anche nell'ambito della cultura e dei beni culturali”;

0,1.1.1

% Luca Poma

4) al comma 7 sopprimere le parole "L'agenzia supporta la Regione nel coordinamento delle azioni delle fondazioni culturali cui l'Ente partecipa al fine della promozione del territorio regionale inteso come complessivo distretto turistico-culturale";

c) all'articolo 17:

1) alla lettera a) del comma 1 sopprimere le parole "e culturale";

2) sostituire la lettera b) del comma 1 con la seguente: "b) cinque esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale, della comunicazione."

d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sopprimere le parole "della cultura e dei beni culturali"; e) al comma 3 dell'articolo 22 sopprimere le parole "e dei beni culturali";

f) ai commi 2 e 3 dell'articolo 31 sopprimere le parole "e dei beni culturali".

12. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, a garantire le modifiche statutarie all'Agenzia di cui all'articolo 15 della legge 18/2014 per adeguarli alle finalità di cui al comma 10 del presente articolo."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica proposta intende, in primo luogo, prorogare il termine entro cui i Comuni devono provvedere a chiudere le domande di sanatoria già pervenute ai comuni nei termini previsti dalla legge nazionale: in considerazione del perdurare delle difficoltà degli enti preposti a definire le domande di sanatoria già presentate ma ancora pendenti ed evitare che a causa di lentezze burocratiche possano essere penalizzare i cittadini l'emendamento posticipa i termini per la definizione. In secondo luogo l'emendamento è finalizzato a scongiurare dubbi interpretativi in ordine alle funzioni da riconoscere all'Agenzia Regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania istituita con la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania). In particolare, al fine di eliminare duplicazioni di funzioni con l'emendamento si intende riconoscere all'Agenzia soltanto le competenze inerenti il turismo privandola, di conseguenza, delle competenze afferenti i beni culturali.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.

segue

O. S. S. S.

Luca Cosca

Emendamento al Reg. gen. 362 recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di razionalizzazione della normativa regionale)

1. All'articolo 4bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi: "6.bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni. 6.ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.".

2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) le parole da "secondo" a "complessa" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 mediante procedura valutativa comparativa previo interpello.".

3. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania- (Legge finanziaria regionale 2013) apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: " , nonché al personale regionale componente, in qualità di Presidente o segretario, delle commissioni di esame per corsi di formazione autofinanziati qualora le sedute di esame si tengano al di fuori dell'orario di lavoro.";

b) al comma 82 aggiungere infine le parole: "Al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza dei viaggiatori e del personale di bordo e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, la Regione è autorizzata a stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, accordi, intese, protocolli per assicurare la libera circolazione alle Forze di Polizia di cui all'art.16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) nell'ambito del trasporto pubblico regionale, definendo, altresì, le misure di valutazione e di monitoraggio delle iniziative assunte.

4. Alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole "entro il 2020" con le seguenti "nei termini previsti dalle normative vigenti";

b) all'articolo 12, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Nelle aree individuate come: A – sistemi a dominante naturalistica – tra i sistemi territoriali di sviluppo del PTR (Piano territoriale regionale), non sono consentite realizzazioni di nuovi impianti di smaltimento, di trattamento, di recupero di rifiuti. E' consentito, nelle stesse aree, la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché degli impianti di compostaggio di comunità, a servizio dei comuni, gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto n. 99 dell'8 aprile 2008 e s.m.i., i centri di raccolta regolamentati ai sensi del D.lgs. 209/2003 e s.m.i., i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009, gli impianti di recupero d'inerti da costruzione.";

S.S. 1/3

c) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Non possono essere autorizzati l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani in Campania non conformi al nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali.";

d) all'articolo 14, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"8. Per l'aggiornamento del piano regionale delle bonifiche al fine d'includere la previsione di nuovi siti da bonificare e la programmazione degli interventi anche secondo criteri di priorità, si procede ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della presente legge. In sede di aggiornamento sono individuati i siti per i quali è in facoltà dei soggetti attuatori assumere le funzioni di autorità espropriante di cui all'articolo 3 comma 1, lett. b., del DPR 321/2001, al fine di acquisire la proprietà delle aree interessate, ai sensi del successivo comma 9 del presente articolo.

9. Per le aree da bonificare, non già incluse a tal fine in eventuali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e relativa pianificazione attuativa, le funzioni di autorità espropriante possono essere assunte dal soggetto attuatore in esito di accertata inerzia dei soggetti responsabili all'uopo intimati, con espressa avvertenza dell'applicazione delle presenti norme anche in ordine alla determinazione dell'indennità d'esproprio.

10. Per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove l'area ne sia sprovvista, si può procedere ai sensi dell'art. 10 del DPR 321/2001. L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di bonifica da parte dei soggetti attuatori che agiscono in via surrogatoria dei responsabili inadempienti comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi e l'applicazione della procedura espropriativa di cui al citato DPR 321/2001. Nella determinazione dell'indennità d'esproprio sono computati in detrazione i costi degli interventi di bonifica.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale delle bonifiche o comunque connessi all'attuazione delle azioni previste dalla legge 6 febbraio 2014, n.6, per quanto riferito ad attività d'indagine ed analisi del rischio con occorrenti caratterizzazioni, di redazione di studi ed elaborazione ed aggiornamento di piani e programmi, di redazione di progetti d'intervento, di svolgimento delle funzioni di stazione appaltante e soggetto preposto alle procedure espropriative, la Regione Campania si avvale prioritariamente di Enti, Istituti accademici e di ricerca, Agenzie di diritto pubblico e società a totale capitale pubblico, previa stipula di Accordi di programma o convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.";

e) all'articolo 45, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera c): i Comuni singoli, le Unioni ed Associazioni di Comuni della Regione Campania.".

5. Alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1. al comma 1, dopo le parole "dalla competente struttura della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le esclusioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)";
2. al comma 2, dopo le parole "senza necessità di ulteriori istanze o diffide" sono aggiunte le seguenti: "salva in ogni caso l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/90.";
3. al comma 6, le parole "le sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" sono sostituite dalle

segue l. 1

2/3

- seguenti: "le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 241/90 e dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.n. 445/2000";
- b) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole "L'applicazione pianificata del fuoco prescritto" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge n. 241/90,".
6. All'articolo 13, comma 6, della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) dopo le parole "non provvede" aggiungere le parole "entro il 31 maggio di ciascun anno".
7. Alla legge regionale 9 agosto 2013 n. 11 apportare le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 6, comma 1, lettera d) aggiungere dopo le parole "organizzazioni sindacali," le parole: "dagli organismi paritetici di settore per la sicurezza del lavoro,";
 - b) all'articolo 6, comma 1, lettera e) aggiungere dopo le parole "organizzazioni sindacali," le parole: "dagli organismi paritetici di settore per la sicurezza del lavoro,";
 - c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "(h) promuove nel comparto dell'edilizia, d'intesa con gli organismi paritetici di settore e nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, le attività di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti relativamente ai rischi specifici del singolo cantiere, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.";
 - d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole "gestione della sicurezza aziendale," aggiungere le parole " , certificati ed asseverati, così come previsto dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, a livello territoriale, nazionale o internazionale,".
8. All'articolo 3 della legge regionale 9 ottobre 2012 n. 29 abrogare i commi 2 e 3.
9. All'articolo 35, della legge regionale 9 agosto 2012 n. 26, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7bis. Non possono essere nominati componenti delle suddette commissioni gli amministratori e i consiglieri degli enti locali in carica nel territorio di competenza della Commissione e, laddove nominati, decadono.".

Relazione illustrativa


L'emendamento presentato ha natura **meramente tecnica** ed è volto a riordinare, per omogeneità di materia, ed in coerenza con la rubrica del disegno di legge, le disposizioni **già approvate** dalla Prima Commissione del Consiglio. Nel corso dell'esame in Commissione, infatti, sono stati approvati numerosi emendamenti che andavano ad incidere sulle medesime leggi regionali: il presente emendamento intende compiere un **riordino meramente compilativo** al fin di assicurare l'omogeneità e la coerenza interna del provvedimento.

Gli **unici elementi innovativi** inseriti sono evidenziati in grassetto e rispondono alle esigenze manifestate da diversi gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione, nel corso dei lavori della Commissione.

In particolare, in questo emendamento, le novità attengono:

- a) alla previsione di condizionare la nomina dei direttori di distretto a procedure valutative comparative previo interpello;
- b) alla correzione di una previsione attinente alla dimensione dei Comuni campani individuati quali soggetti attuatori del programma straordinario di recupero dei rifiuti;
- c) all'abrogazione del divieto di comando di personale dirigenziale presso il Consiglio regionale;
- d) alla previsione dell'incompatibilità tra amministratori locali e membri delle commissioni per il rilascio delle licenze di caccia.

segue
S. I.

La Giunta regionale

F. BONAVITA

3/3



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1 sopprimere il comma 2.

Relazione descrittiva

L'emendamento intende mantenere vigente il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, inerente la nomina dei direttori dei distretti: la normativa regionale vigente, infatti, prevede una procedura maggiormente ispirata ai principi di meritocrazia e imparzialità nell'accesso alla dirigenza (prevedendosi la nomina da parte del direttore generale sulla base di una selezione demandata ad apposita commissione). Inoltre, la novella introdotta con il decreto legge in esame contrasta con la Legge Madia e, in particolare, con l'art. 3 del d.lg. n. 171/2016 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), nella parte in cui dispone che il DG nomina il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, che opera secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L.6

Renzo Cipriani
[Signature]
[Signature]



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente


D.d.L. "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e
semplificazione della normativa regionale"
(Reg. Gen. n. 362)

Emendamento all'art. 1

All'art. 1 comma 2, dopo le parole "ai sensi dell'art. 3 sexies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" aggiungere ", mediante procedura comparativa, previo interpello".

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

Alfonso Piscitelli






CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: "pubblica sicurezza)",
inserire le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende assicurare la gratuità del trasporto pubblico regionale anche agli appartenenti al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Handwritten signatures:
Napoli 19/06/2019
[Signature]
[Signature]

Handwritten: 1.7



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, al comma 4, alla lettera b), dopo le parole: "e speciali", inserire le seguenti: ", da approvare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Relazione descrittiva

Il presente emendamento intende garantire che il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali sia adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

1.8



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, al comma 5, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Si definisce fuoco prescritto l'applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite e in particolari condizioni ambientali per conseguire specifici obiettivi di tutela e gestione del territorio previsti nella pianificazione territoriale."

Relazione descrittiva

L'emendamento interviene sulla definizione di fuoco prescritto inserendo il concetto di preventiva autorizzazione del progetto in coerenza con l'esclusione della procedura semplificata di SCIA e del silenzio assenso in materia ambientale oltre che con quanto stabilito nel vigente Piano prevenzione incendi "Piano Regionale triennale 2014-2016 per la programmazione di attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi (AIB)" che recepisce la definizione adottata a seguito del workshop europeo organizzato dalla FAO ove il Fuoco prescritto viene definito "una tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco su superfici pianificate, adottando precise prescrizioni e procedure operative, per conseguire specifici obiettivi integrati nella pianificazione territoriale (FAO 2006)".

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

1.9



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, al comma 5, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: "prescrizioni di progetto", inserire la seguente: "autorizzate."

Relazione descrittiva

L'emendamento si ritiene coerente con la necessità che i progetti di fuoco prescritto siano preventivamente autorizzati per valutare le condizioni specifiche dell'intervento e la sussistenza di vincoli ambientali prima che il fuoco sia appiccato ed in ragione della non applicabilità del silenzio assenso in materia ambientale in generale, non solo laddove esistenti vincoli come per l'esclusione della SCIA.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

1.20

BB-4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, al comma 5, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 4, al comma 1, sopprimere le parole: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7,".

Relazione descrittiva

L'emendamento si ritiene coerente con la necessità che tutti i progetti di fuoco prescritto siano preventivamente autorizzati per valutare le condizioni specifiche dell'intervento e la sussistenza di vincoli ambientali prima che il fuoco sia applicato ed in ragione della non applicabilità del silenzio assenso in materia ambientale in generale, non solo laddove esistenti vincoli come per l'esclusione della SCIA.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, al comma 5, alla lettera a), sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

1. Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. L'applicazione del fuoco prescritto è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente rilasciata, entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione della richiesta previa valutazione di un progetto tecnico redatto dal proponente ai sensi dell'articolo 4 ed in conformità a quanto previsto dal piano antincendio boschivi; la struttura competente prescrive gli accorgimenti necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto e condurre l'intervento di fuoco prescritto in sicurezza. Gli interventi autorizzati sono realizzati sotto la responsabilità di personale appositamente formato ed abilitato all'uso del fuoco prescritto.";
2. abrogare il comma 2;

conseguentemente:

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "(Autorizzazione e comunicazione dei progetti di fuoco prescritto)";

Relazione descrittiva

L'emendamento punta a rendere la disposizione di legge coerente con i rilievi posti alla base della Impugnativa governativa; come era stato già previsto in fase di esame ed approvazione del provvedimento in materia di fuoco prescritto poi divenuto L.R. n. 20 del 13 giugno 2016 "Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto" il provvedimento è stato oggetto di impugnativa da parte del Governo esattamente per i profili rilevati ossia la non applicabilità alla materia trattata della SCIA e del silenzio assenso disciplinati dagli art. 19 e 20 della legge 241/1990.

Le modifiche apportate dalla Giunta regionale con la proposta attualmente in esame recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale", a parere dei sottoscrittori dell'emendamento sopra riportato, non sono sufficienti a superare i rilievi mossi dal Governo. Il testo in esame modifica la L.R. 20/2016 esclude l'applicazione della SCIA nei casi in cui sussistono vincoli ambientali paesaggistici e culturali ma non disciplina come dovrà procedersi nei casi in cui tali vincoli sussistano. Ci si domanda se nelle aree vincolate sarà possibile o meno effettuare interventi di fuoco prescritto, pur senza adottare la procedura semplificata di SCIA: si ritiene dunque necessaria una precisazione che definisca se nelle aree vincolate non è in alcun caso possibile operare il fuoco prescritto ovvero, ove ritenuta possibile, stabilisca la disciplina del procedimento di autorizzazione. L'emendamento proposto superando tutti i rilievi mossi prevede in ogni caso di fuoco prescritto la preventiva autorizzazione del progetto; ciò in quanto gli interventi di fuoco prescritto riguardano sempre la materia ambientale, implicano una discrezionalità della valutazione e la verifica dell'esistenza dei vincoli; l'emendamento non modifica il meccanismo della comunicazione, così come prevista nel testo, richiesta unicamente per

1.12

12



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE" LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

dare inizio all'intervento da realizzare sulla base del progetto preventivamente autorizzato; la LR n.20/2016 seppur richiamando la SCIA, unico procedimento attualmente vigente che prevede l'avvio immediato dell'intervento con possibilità per l'amministrazione competente entro 60 gg di interrompere i lavori e revocare l'autorizzazione, applica di fatto lo schema della DIA (avvio dei lavori decorsi 30 gg per effetto di silenzio assenso);. Si evince chiaramente che, in considerazione della tipologia di materia trattata (incendi) per l'immediatezza dell'intervento e l'eventuale irreparabilità, l'applicazione della SCIA risulta del tutto incompatibile, come ribadito nell'atto di impugnazione del Governo secondo cui *"l'avvio contestuale dell'attività, con la previsione di un controllo minimo ed ex post è suscettibile di determinare la grave ed irreversibile lesione del delicatissimo bene ambientale tutelato, vanificando così la funzione di tutela prevista dalla normativa nazionale"*; la materia "ambiente" è altresì esclusa dall'applicazione del Silenzio assenso come stabilito dall'articolo 20 comma 4 della legge 241/90; inoltre, occorre rammentare che la procedura semplificata della Scia è applicabile ai sensi dell'articolo 19 solo quando il provvedimento di autorizzazione (licenza, nulla osta...) non richieda valutazioni discrezionali ossia per provvedimenti *il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti stabiliti per legge o atto amministrativo a contenuto generale* (quindi solo in presenza di bassissimi margini di discrezionalità) e non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. La destinazione agricola dei suoli, come rilevato dalla giurisprudenza ha una valenza ambientale; gli alberi e le foreste sono certamente considerate patrimonio ambientale; tutte le attività che incidano su beni ambientali escludono l'applicazione del silenzio assenso a prescindere dall'esistenza di specifici o generali vincoli ambientali e paesaggistici.

L'emendamento adegua altresì la previsione al piano AIB Campania 2014-2016 che richiamando la definizione adottata a seguito del workshop europeo organizzato dalla FAO nel 2006 specifica che l'intervento di fuoco prescritto deve essere preventivamente autorizzato sulla base di specifiche prescrizioni ed integrato nelle attività pianificatorie territoriali. Inoltre si rappresenta che tutte le regioni che contemplano l'utilizzo della tecnica del fuoco prescritto ne prevedono l'autorizzazione espressa.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

segue
L. 12



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 7 è soppresso.

Relazione descrittiva

L'emendamento si ritiene coerente con la rilevata necessità che tutti i progetti di fuoco prescritto siano preventivamente autorizzati per valutare la sussistenza di vincoli ambientali prima che il fuoco sia applicato ed in ragione della non applicabilità in materia ambientale del silenzio assenso e dell'esclusione, in presenza di specifici vincoli ambientali paesaggistici e culturali, della procedura semplificata di SCIA.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L. 13



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI
Il Presidente*

Emendamento al Disegno di legge recante “Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale”
(Reg. Gen. N. 362)

Emendamento all’art. 1

Dopo il comma 6 dell’art. 1 è aggiunto il seguente comma:

<< 6-bis. La lettera r), del comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è così sostituita:

“r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori, in via esclusiva, di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali che realizzino stagioni teatrali di almeno cento spettacoli o che siano situati in edifici di rilevante pregio storico ed architettonico riconosciuto e tutelato dalla Direzione regionale per i Beni culturali.”>>

RELAZIONE

L’emendamento intende garantire quelle sale che svolgono quasi esclusivamente l’attività teatrale o, in deroga, che sono situati in edifici di riconosciuto pregio storico ed architettonico.

Dall’attuazione del presente emendamento non derivano nuove o minori entrate a carico del Bilancio della Regione.

FRANCESCO EMILIO BORRELLI



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6 bis. In attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016), la Regione organizza le informazioni relative alla rete ciclabile e ciclo pedonale regionale prevista dal piano regionale della mobilità ciclistica (PRMC), attraverso la creazione di una banca dati georeferenziata regionale. La banca dati contiene i tracciati dei percorsi ciclabili di interesse regionale come definiti nel PRMC in formato digitale, i punti di scambio intermodale e i punti di assistenza e di ristoro, fruibili tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, attraverso visualizzazione in mappa interattiva, aggiornata periodicamente dalla struttura regionale competente."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende attuare l'articolo 13, comma 4, del collegato regionale alla stabilità attraverso la creazione di una banca dati georeferenziata regionale contenente i tracciati dei percorsi ciclabili di interesse regionale come definiti nel PRMC in formato digitale, i punti di scambio intermodale e i punti di assistenza e di ristoro, fruibili tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, attraverso visualizzazione in mappa interattiva, aggiornata periodicamente dalla struttura regionale competente.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

1.14



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire la seguente:

"6 bis. All'articolo 2 bis, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani), dopo le parole: "locazione o di concessione" sono inserite le seguenti: ", pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e nella sezione tematica del sito istituzionale della Regione con modalità di visualizzazione in mappa georeferenziata indicante le caratteristiche di ciascun sito"."

Relazione descrittiva

L'emendamento vuole garantire la trasparenza dell'elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di locazione e di concessione attraverso la pubblicazione nel BURC e nel sito internet istituzionale della regione.

Si rende necessario per ovviare all'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge 10/2013 operata dall'articolo 1, comma 1, punto 1), della legge n. 21/2016, che prevedeva la pubblicazione sul Burc e sul sito istituzionale dell'elenco dei beni censiti.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

1.15



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE" LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6 bis. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) è sostituito con il seguente: "Non può essere autorizzato il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici non conformi al Piano Energetico Ambientale.".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende garantire che sia sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale non conformi al Piano Energetico ambientale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

1.16



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO Al Disegno di legge avente ad oggetto. "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale" Reg Gen 362

All'articolo 1 al comma 7 è aggiunto il seguente:

8. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24, dopo la parola "Regione," aggiungere le parole: "nelle Commissioni per gli attestati di abilitazione,".

-Nicola Marrazzo-

RELAZIONE

Il presente emendamento intende riportare perequazione in un settore molto delicato quale le designazioni e/o nomine di competenza della Regione Campania; infatti l'attuale norma esclude le incompatibilità di tali designazioni nelle Commissioni di esame, di competenza regionale, per il rilascio di attestati di abilitazione.

1.4



Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare Permanente
(Ambiente, Energia e Protezione Civile)

EMENDAMENTO


Disegno di Legge

“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale” (Reg. Gen. n. 362).

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

Sostituire il comma 2., lettera c), della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 (Norme in attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti), con il seguente:

“c) per l'obiettivo operativo di cui al comma 1, lettera c): i Comuni singoli, le Unioni ed Associazioni di Comuni della Regione Campania;”


Gennaro OLIVIERO (PD) -

RELAZIONE DESCRITTIVA:

L'emendamento modifica la L.R. 14/2016, al fine di migliorare lo sviluppo e l'incentivazione del compostaggio di comunità, per il trattamento della frazione organica, all'intero territorio regionale.

RELAZIONE FINANZIARIA:

L'emendamento non comporta nuovi oneri a carico della finanza regionale.

1,5

Emendamento al Reg. gen. 362 recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

Sostituire l'art. 1-bis con il seguente:

Art. 1-bis

(Misure per la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione)

1. All'articolo 4, della legge regionale 8 agosto 2016 n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0), dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Il programma di cui al comma 1 contiene:

- a) l'individuazione delle aree di regolazione "ad alto impatto", ossia quelle gravate da oneri burocratici particolarmente elevati e ridondanti;
- b) la mappatura degli obblighi informativi inutili o non necessari imposti dalla regolazione, al fine di operare una riduzione in sede normativa e applicativa;
- c) l'individuazione delle buone prassi di semplificazione, anche attraverso meccanismi di sinergia con le altre regioni;
- d) i criteri per la misurazione dell'impatto in termini di oneri burocratici aggiunti o eliminati delle nuove disposizioni regolatorie preliminarmente alla loro adozione;
- e) la definizione di sportelli a burocrazia zero per le persone disabili al fine di semplificare i procedimenti amministrativi e consentire, anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, un accesso facile e immediato ai documenti e alle certificazioni amministrative."

2. La Regione promuove i comuni che adottano o implementano lo Sportello Unico per l'edilizia telematica per il completamento del processo di informatizzazione del sistema di invio e ricezione dei moduli unificati di settore, secondo i modelli digitalizzati predisposti dalla Regione, nonché per il monitoraggio e controllo dell'iter delle pratiche.

3. La Regione promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura digitale, in coordinamento con progetti e reti nazionali e internazionali e con l'utilizzo degli *standard* da essi adottati.

Relazione illustrativa

L'emendamento presentato ha natura meramente tecnica ed è volto a riordinare, per omogeneità di materia, ed in coerenza con la rubrica del disegno di legge, le disposizioni già approvate dalla Prima Commissione del Consiglio. Nel corso dell'esame in Commissione, infatti, sono stati approvati numerosi emendamenti che andavano ad incidere sulle medesime leggi regionali: il presente emendamento intende compiere un riordino meramente compilativo al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza interna del provvedimento.

L'unico elemento innovativo inserito è evidenziato in grassetto e rispondono alle esigenze manifestate da diversi gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione, nel corso dei lavori della Commissione, di assicurare delle zone a burocrazia zero per i cittadini campani disabili.

La Giunta regionale


F. BONAVITA

1-bis. 1


Emendamento al Reg gen. 362 recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

Sopprimere l'articolo 1-ter

Relazione illustrativa

L'emendamento ha natura meramente tecnica in quanto l'identico contenuto dell'articolo 1-ter è stato trasfuso nell'articolo 1 del disegno di legge per omogeneità di materia.

La Giunta regionale


F. BONAVITA

1-ter. 1



Consiglio Regionale della Campania

DISEGNO DI LEGGE : ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE – ADEGUAMENTO E
SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE (REG. GEN. N.362)

EMENDAMENTO

TER
"SOPPRIMERE L'ART. 4 BIS (ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'EMENDAMENTO SOPPRESSIVO E' RICHIESTO PERCHE SI RITIENE NECESSARIO NON MODIFICARE L'ART.12
COMMA 4 DELLA LEGGE 14/2016

FRANCESCO MOXEDANO

Iter. 2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 1-ter, al comma 1, dopo le parole: "la realizzazione, l'adeguamento" sopprimere le seguenti: "e l'ampliamento".

Relazione descrittiva

L'emendamento intende escludere che nelle aree individuate come 'A' – sistemi a dominante naturalistica – tra i sistemi territoriali di sviluppo del PTR possano essere consentiti ampliamenti di impianti di trattamento aerobico della frazione organica, nonché ampliamenti di altri impianti.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

1-ter.3

DISEGNO DI LEGGE REG. GEN. N. 362

"Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale"

Emendamento all'articolo 2

All'art.2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2016" con le parole "31 gennaio 2017";
- b) al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: "aa) un'unica società in house del polo ambientale regionale;";
- c) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al comma 31 dell'art.1 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16, le parole "quello risultante dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania" sono sostituite dalle parole "definito secondo quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia.".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira, a contenere i costi dell'Ente anche attraverso una ricognizione e sintesi delle società partecipate senza ulteriori aggravii per il bilancio e con la definizione degli ambiti di attività in particolare definisce la necessità di prevedere un'unica società del polo ambientale regionale.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.

2.3

Luca Corrado

DISEGNO DI LEGGE REG. GEN. N. 362

“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”

Emendamento all'articolo 2

All'art.2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ~~sostituire le parole "31 dicembre 2016" con le parole "31 gennaio 2017"~~;

b) al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: “aa) *un'unica società' in house del polo ambientale regionale;*”;

c) ~~sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al comma 31 dell'art.1 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16, le parole "quello risultante dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania" sono sostituite dalle parole "definito secondo quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia."~~

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira, a contenere i costi dell'Ente anche attraverso una ricognizione e sintesi delle società partecipate senza ulteriori aggravii per il bilancio e con la definizione degli ambiti di attività in particolare definisce la necessità di prevedere un'unica società del polo ambientale regionale.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.

2.4

Lucio Corrado

Emendamento al Disegno di Legge recante “ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale “(Reg. Gen. N. 362)

All' articolo 2

Alla lettera E dell' articolo 2 dopo le parole “Direttore generale “aggiungere le parole “*da individuarsi tra i dipendenti dell'amministrazione regionale in possesso di requisiti professionali ed esperienza specifica nel settore di riferimento*”.

RELAZIONE

Trattasi di correzione tecnica ai fini della coerenza del testo normativo.

Il Consigliere Regionale
Luciano Passariello



2.1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 2, al comma 2, alla lettera e), sostituire le parole: "nominati dal consiglio di amministrazione", con le seguenti: ", individuati previa selezione pubblica per titoli".

Relazione descrittiva

L'emendamento vuole garantire che il direttore tecnico e amministrativo di una società pubblica che svolge importanti compiti in materia ambientale e di difesa del suolo siano individuati attraverso procedure di selezione pubblica per titoli.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

2.5

Emendamento al Disegno di Legge recante “ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale “(Reg. Gen. N. 362)

All'articolo 2

Alla lettera e del comma 2 dell'articolo 2

Dopo le parole “direttore amministrativo “sostituire le parole “dal consiglio di amministrazione “con le parole “dall'organo amministrativo, che ne stabilisce funzioni e poteri “.

RELAZIONE

Trattasi di correzione tecnica ai fini della coerenza del testo normativo.

2.6

Il Consigliere Regionale
Luciano Passaricchi



DISEGNO DI LEGGE REG. GEN. N. 362

“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”

Emendamento all'articolo 2

All'art.2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole *"31 dicembre 2016"* con le parole *"31 gennaio 2017"*;
- b) al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: *"aa) un'unica società in house del polo ambientale regionale;"*;
- c) sostituire il comma 3 con il seguente: *"3. Al comma 31 dell'art.1 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16, le parole "quello risultante dalla consistenza patrimoniale della Regione Campania" sono sostituite dalle parole "definito secondo quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia.".*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira, a contenere i costi dell'Ente anche attraverso una ricognizione e sintesi delle società partecipate senza ulteriori aggravii per il bilancio e con la definizione degli ambiti di attività in particolare definisce la necessità di prevedere un'unica società del polo ambientale regionale.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.

2.7

Luca Corrado

Emendamento al Disegno di Legge recante “ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale “(Reg. Gen. N. 362)

All'articolo 2

Il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2012 n. 27 è così sostituito: la società può essere amministrata, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a. Da un amministratore unico;
- b. Da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

L'organo di amministrazione dura in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della nomina.

L'organo di amministrazione è sempre rieleggibile.

RELAZIONE

L'iniziativa si rende necessaria per evitare un vuoto amministrativo, derivante dall'abrogazione del comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 2012 n. 27, in quanto la società rimarrebbe senza organo amministrativo.

2.8

Il Consigliere Regionale
Luciano Passariello

DDL recante: "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale"(Reg. Gen. N. 362)

All'art 2, aggiungere il seguente comma, così formulato:

"A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 3 della L. R. n. 29 del 9/10/2012".

RELAZIONE GENERALE: La finalità del presente emendamento è collegata sia a criteri di spending review che in analogia a quanto già attuato da altre Regioni italiane, in materia di personale della P. A., al fine di ottimizzare le risorse umane già presenti.

Relazione Finanziaria: Il presente emendamento non comporta aumento di spesa.

Napoli, 29/11/16

IL CONSIGLIERE

Massimo Grimaldi

2.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 3, al comma 1, sopprimere la lettera d).

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario per evitare che l'ARPAC si trovi a dover svolgere attività di monitoraggio e di supporto in materia di difesa del suolo e rischio sismico e nelle attività di messa in sicurezza del suolo che non gli competono e che sono già di competenza della struttura regionale incaricata

Le modifiche proposte con il disegno di legge in esame non adeguano la disciplina dell'ARPAC alla Legge 28 giugno 2016, n.132 bensì conferiscono funzioni ulteriori non previste dalla norma nazionale e neppure nel catalogo nazionale dei servizi di ISPRA-ARPA approvato dal Consiglio federale nel mese di luglio 2016.

Peraltro le attività di supporto tecnico agli enti e monitoraggio degli effetti di opere sull'ambiente con l'entrata in vigore della Legge n.132/2016, ossia alla data del 17 gennaio 2017, vengono attribuiti alle agenzie ambientali ma solo per i profili di propria competenza ossia circa gli effetti sull'ambiente e la salute.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3.2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d bis) all'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5 bis. L' ARPAC non può, in ogni caso, svolgere funzioni o attività di consulenza, di studio, di progettazione, realizzazione, e gestione, relative a opere e lavori pubblici inerenti alle materie per le quali, ai sensi della presente legge e della legge 28 giugno 2016 n. 132, svolge funzioni e attività di monitoraggio, vigilanza, controllo nonché di parere o istruttoria tecnica per le autorità e gli enti competenti in materia ambientale."

Relazione descrittiva

L'emendamento inserisce una precisazione di garanzia necessaria alla luce del rinvio a future delibere di Giunta, operato dalla presente disposizione, del riparto di funzioni e competenze già attribuite all'Arcadis.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3,3

EMENDAMENTO:

Al Disegno di Legge: *"Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale"*

Reg. Gen. 362

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.1

Art 3 Comma 2 lettera b:

"All'articolo 22 comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"L'AcAMIR può svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi di competenza della Regione e di esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale di cui all'articolo 1, comma 89 della legge regionale 5 maggio 2013, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale."

RELAZIONE TECNICA

La normativa in esame mira a semplificare e razionalizzare i processi legati all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale. L'Agenzia ACaMIR, ente strumentale della Regione Campania, ricopre ad oggi, in base alle previsioni dell'art. 22 della legge n.3/2002 un ruolo di supporto tecnico per la Regione nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di servizio; l'Agenzia svolge da anni queste funzioni di supporto alla Regione avendo al suo interno competenze tecniche e trasportistiche. Può risultare conveniente al fine di semplificare e razionalizzare i processi, anche nella prospettiva della futura riorganizzazione del bacino unico regionale del TPL in più lotti, delegare l'ACaMIR a svolgere in maniera diretta la funzione di affidamento ed esecuzione del contratto di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né riduzione di entrata.

0,3,1,1

Luca Corrao

EMENDAMENTO:

Al Disegno di legge:

“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale

Reg. Gen. 362

Art 3 Comma 2 lettera b:

“All’articolo 22 comma 1 è aggiunto il seguente comma:


La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può demandare all’ACaMIR le funzioni di affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del Bacino unico regionale istituito ai sensi L.R. n.5 del 6 maggio 2013 art.1 comma 89.


RELAZIONE TECNICA

“La norma in esame mira a semplificare e razionalizzare i processi legati all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale. L'Agenzia ACaMIR, ente strumentale della Regione Campania, ricopre, ad oggi, in base alle previsioni dell'art.22 della legge n.3/2002 un ruolo di supporto tecnico per la Regione nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di servizio; l'Agenzia svolge da anni queste funzioni di supporto alla Regione avendo al suo interno competenze tecniche e trasportistiche. Può risultare conveniente al fine di semplificare e razionalizzare i processi, anche nella prospettiva della futura riorganizzazione del bacino unico regionale del tpl in più lotti, delegare l'ACaMIR a svolgere in maniera diretta la funzione di affidamento ed esecuzione del contratto di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale.

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari

3.1 
(LUCA CASEONE)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE" LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3 bis. Le funzioni attribuite ad ARCADIS sono trasferite alla Regione che le esercita attraverso la competente struttura amministrativa della Giunta. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere, di cui l'ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge."

Relazione descrittiva

Con questo emendamento si inserisce in modo chiaro l'assetto delle competenze secondo cui le funzioni di ARCADIS vengono trasferite alla competente struttura amministrativa regionale che pur non essendo espressamente individuata nel testo per coerenza di funzioni si individua con la "Direzione Generale per i lavori pubblici, la protezione civile e il governo del territorio codice 58 08 00 00; tale DG già contempla tra le proprie funzioni molte tra quelle previste dal comma 1 dell'art.3 nel testo originario del disegno di legge in esame ora estrapolate ma non assegnate.

L'emendamento si rende, infatti, necessario in mancanza di una disposizione che sancisce il ri-trasferimento delle competenze di Arcadis alla Regione in coerenza con quanto previsto dalla quasi totalità delle altre regioni d'Italia dove le competenze sono in capo allo stesso Ente Regionale. Le funzioni in materia di difesa del suolo e rischio sismico devono essere assegnate con chiarezza e l'assegnazione deve essere decisa dal Consiglio Regionale e non dalla Giunta. Non si può lasciare nell'incertezza ed esposto a rischio di contenziosi un settore così importante per i cittadini e per il territorio, come la difesa del suolo, le bonifiche e il rischio sismico.

Ritenuto non realizzabile il trasferimento all'Arpac delle funzioni attribuite ad Arcadis, per i problemi di potenziale conflitto di interesse e di incompatibilità rilevati e tenuti in considerazione dalla Giunta attraverso il nuovo testo dell'articolo 3, nell'ottica di favorire la razionalizzare dell'obiettivo condiviso di semplificazione delle normative regionali, non si comprende nel testo come riformulato dalla Giunta a chi si intenda attribuire le competenze estrapolate dal testo originario in esame. Si evidenzia che attualmente alla menzionata Direzione Generale è già affidato: il coordinamento di sistemi integrati di difesa del suolo, bonifica, irrigazioni; attuazione e monitoraggio dei programmi di intervento per opere pubbliche sul territorio regionale; rapporti con le Autorità di Bacino e l'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS), e monitoraggio interventi di difesa suolo; protezione civile e gestione emergenza e post emergenza; supporto tecnico-operativo per la progettazione ed esecuzione di opere e LL.PP predisposizione di linee guida e modelli di intervento per le varie tipologie di rischio; monitoraggio del sistema informativo della sismica e della vulnerabilità sismica delle opere; monitoraggio delle frane; individuazione della tipologia dei rischi e della vulnerabilità dei territori; ciò avvalorata la soluzione proposta con questo emendamento.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 3, al comma 5, sopprimere la parola "ARPAC" ovunque ricorra.

Relazione descrittiva

L'emendamento si rende necessario in caso di approvazione dell'emendamento soppressivo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3.5



Consiglio Regionale della Campania

EMENDAMENTO Al Disegno di Legge Regionale Reg. Gen. 362 "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

All'art. 3, comma 5, lett. b) dopo la parola "All'AcAMIR," sostituire il testo "ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione" con il seguente "all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione ovvero all'Ente Idrico Campano e, nelle more della sua definitiva costituzione, ai Commissari Straordinari nominati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2012, n. 813 "

Motivazione:

Come è noto ARCADIS, oltre alle attività ordinarie di difesa suolo, ha ereditato, per effetto di apposita Ordinanza del Presidente di Consiglio dei Ministri (OPCM 4016/2012), il completamento degli interventi ricompresi nell'ambito dell'emergenza socio economica ambientale del Fiume Sarno ex OPCM 3270/2003. Tali interventi erano costituiti da due gruppi funzionali: il primo riguardanti la realizzazione i impianti di depurazione, sistema di collettori comprensoriali e reti fognarie interne (interventi cd. di categoria A-B1); il secondo riguardante interventi sulla regimentazione di acque di versante e di acque meteoriche di dilavamento al fine di mitigare gli effetti degli allagamenti nei centri urbani (interventi cd. di categoria B2-C). Il primo gruppo di interventi, e cioè quelli di categoria A-B1, rientra nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 (oggi confluita nel d.lgs. 152/2006 – Codice Ambientale) la cui competenza alla realizzazione ricade ordinariamente in capo agli Enti di Governo dell'Ambito istituiti con il cd. Decreto "Sblocca Italia". Con Legge 2/12/2015, n. 15 la Regione Campania, in adempimento a quanto previsto con il predetto Decreto "Sblocca Italia" ha istituito l'ATO Unico Regionale per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed ha individuato l'Ente Idrico Campano (EIC) quale Ente di Governo dell'Ambito al quale, per le soprarichiamate ordinarie competenze in materia, dovrebbe essere trasferito il completamento dell'insieme degli di categoria A-B1 che, peraltro, ricadono per la quasi totalità nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano" (ex Ambito Territoriale Ottimale n. 3 denominato "Sarnese Vesuviano" istituito con Legge Regionale n. 14/97). Ambito distrettuale dove opera già da tempo il gestore del servizio idrico integrato GORI Spa. Il trasferimento dei predetti interventi ad altri soggetti diversi dall'Ente Idrico Campano ovvero dei commissari straordinari nelle more della sua costituzione, comporterebbe una sovrapposizione di competenza che come sempre accade potrebbe comportare ulteriori rallentamenti per l'ultimazione dei lavori, ormai non più sostenibile e accettabile nel territorio interessato. L'Emendamento consentirà alla Giunta di valutare con maggiore serenità la necessità di trasferire i predetti interventi all'Ente Idrico Campano ovvero ai Commissari Straordinari attualmente in carica nelle more della sua costituzione.

Ad iniziativa del Consigliere regionale On Dott Alfonso Longobardi

3.6



Consiglio Regionale della Campania


EMENDAMENTO Al Disegno di Legge Regionale Reg. Gen. 362 "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

All'art. 3, comma 5, lett. b) dopo la parola "Enti" eliminare le parole "strumentali della Regione"

Relazione illustrativa all'emendamento

Come è noto ARCADIS, oltre alle attività ordinarie di difesa suolo, ha ereditato, per effetto di apposita Ordinanza del Presidente di Consiglio dei Ministri (OPCM 4016/2012), il completamento degli interventi ricompresi nell'ambito dell'emergenza socio economica ambientale del Fiume Sarno ex OPCM 3270/2003. Tali interventi erano costituiti da due gruppi funzionali: il primo riguardanti la realizzazione i impianti di depurazione, sistema di collettori comprensoriali e reti fognarie interne (interventi cd. di categoria A-B1); il secondo riguardante interventi sulla regimentazione di acque di versante e di acque meteoriche di dilavamento al fine di mitigare gli effetti degli allagamenti nei centri urbani (interventi cd. di categoria B2-C). Il primo gruppo di interventi, e cioè quelli di categoria A-B1, rientra nell'ambito del servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 (oggi confluita nel d.lgs. 152/2006 – Codice Ambientale) la cui competenza alla realizzazione ricade ordinariamente in capo agli Enti di Governo dell'Ambito istituiti con il cd. Decreto "Sblocca Italia". Con Legge 2/12/2015, n. 15 la Regione Campania, in adempimento a quanto previsto con il predetto Decreto "Sblocca Italia" ha istituito l'ATO Unico Regionale per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed ha individuato l'Ente Idrico Campano (EIC) quale Ente di Governo dell'Ambito al quale, per le soprarichiamate ordinarie competenze in materia, dovrebbe essere trasferito il completamento dell'insieme degli di categoria A-B1 che, peraltro, ricadono per la quasi totalità nell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano" (ex Ambito Territoriale Ottimale n. 3 denominato "Sarnese Vesuviano" istituito con Legge Regionale n. 14/97). Ambito distrettuale dove opera già da tempo il gestore del servizio idrico integrato GORI Spa. Il trasferimento dei predetti interventi ad altri soggetti diversi dall'Ente Idrico Campano ovvero dei commissari straordinari nelle more della sua costituzione, comporterebbe una sovrapposizione di competenza che come sempre accade potrebbe comportare ulteriori rallentamenti per l'ultimazione dei lavori, ormai non più sostenibile e accettabile nel territorio interessato. L'Eliminazione delle parole "strumentali della Regione" consentirà alla Giunta di valutare con maggiore serenità la necessità di trasferire i predetti interventi all'Ente Idrico Campano ovvero ai Commissari Straordinari attualmente in carica nelle more della sua costituzione.

Ad iniziativa del Consigliere regionale On Dott Alfonso Longobardi


3.7



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5 bis. Con la medesima delibera può prevedere i criteri, per l'eventuale trasferimento all'ARPAC di una parte del personale tecnico nella titolarità dell'ARCADIS non necessario all'assolvimento delle funzioni trasferite, avvalendosi anche di un'apposita commissione tecnico-scientifica costituita con la partecipazione dell'ARPAC che individui il personale da trasferire sulla base delle esigenze dell'Agenzia, dei curriculum professionali e di colloquio individuale".

Relazione descrittiva

Considerato che le funzioni di cui alla lettera d) comma 1 dell'art.3 sono già comprese in quelle di competenza della Direzione Generale 53 08 00 00, nel caso in cui dovessero emergere esuberanti di personale *tecnico* in ARCADIS, sarebbe utile ed opportuno prevedere che detto personale possa essere trasferito in ARPAC, attesa la carenza di personale tecnico per lo svolgimento di alcune funzioni attribuite all'Agenzia ambientale, soprattutto presso determinate strutture territoriali.

Al fine di individuare il personale tecnico di ARCADIS da trasferire in ARPAC, si è ritenuto opportuno prevedere un'apposita Commissione Tecnico Scientifica, composta da Dirigenti ARPAC, incaricata di valutare i curriculum professionali e sottoporre ad un colloquio individuale il personale tecnico di ARCADIS, potenzialmente disponibile e funzionale ai compiti istituzionali di ARPAC.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3.8



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5 bis. Per conseguire uniformità territoriale di comportamento sul territorio regionale e ridurre gli oneri burocratici che gravano sulle imprese, la Regione predispone delle linee guida per definire le modalità operative per l'utilizzo, su tutto il territorio regionale, dei servizi di accettazione telematica dei provvedimenti di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".

Relazione descrittiva

Il presente emendamento intende garantire la predisposizione di linee guida per definire le modalità operative per l'utilizzo dei servizi di accettazione telematica della segnalazione certificata di inizio attività.

L'emendamento, dunque, intende garantire il conseguimento dell'uniformità territoriale e di comportamento e ridurre così il carico burocratico che grava sulle imprese.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3.9



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

All'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5 bis. In attuazione dell'articolo 75 bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione è autorizzata a stipulare protocolli di intesa per disciplinare le modalità di funzionamento del servizio del numero unico europeo 112 in ambito regionale."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende garantire il funzionamento del servizio del numero unico europeo dell'emergenza 112 in ambito regionale, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa tra la regione e il Ministero.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rel. Cipri
C. Cipri
3. SO


Emendamento al Reg. gen. 362 recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

Sopprimere l'articolo 3-bis

Relazione illustrativa

L'emendamento ha natura meramente tecnica in quanto l'identico contenuto dell'articolo 3-bis è stato trasfuso nell'articolo 1 del disegno di legge per omogeneità di materia.

La Giunta regionale


F. BONAVITA

3 bis. 1


Emendamento al Reg. gen. 362 recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

Sopprimere l'articolo 3-ter

Relazione illustrativa

L'emendamento ha natura meramente tecnica in quanto l'identico contenuto dell'articolo 3-ter è stato trasfuso nell'articolo 1-bis del disegno di legge per omogeneità di materia.

La Giunta regionale



(F. BONAVITAROLA)

3 ter. 1


Emendamento al Reg. gen. 362 recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

Sopprimere l'articolo 3-quater

Relazione illustrativa

L'emendamento ha natura meramente tecnica in quanto l'identico contenuto dell'articolo 3-quater è stato trasfuso nell'articolo 1-bis del disegno di legge per omogeneità di materia.

La Giunta regionale



F. BONAVITA

3 quater. 1



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

Dopo l'articolo 3 *quater*, inserire il seguente:

"Art. 3 *quinquies*

Disposizioni per la semplificazione delle procedure pubbliche

1. Per semplificare e velocizzare le procedure pubbliche, la Regione Campania istituisce una piattaforma di condivisione dei documenti di regolarità contributiva (DURC) tra amministrazioni pubbliche. La piattaforma è un portale dedicato, accessibile a chiunque dal sito della Regione, che consente alle amministrazioni di verificare la presenza del DURC di un'impresa e di estrarne un duplicato informatico. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di istituzione e di funzionamento."

Relazione descrittiva

Il presente emendamento intende semplificare e velocizzare le procedure pubbliche e la partecipazione delle imprese alle medesime. Le imprese che partecipano a gare per il conferimento di incarichi pubblici o per l'erogazione di contributi a livello regionale devono infatti produrre una molteplicità di attestazioni e certificati: lo strumento previsto nel presente emendamento intende agevolare la partecipazione delle imprese a queste gare prevendo una condivisione dei DURC tra le amministrazioni pubbliche.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3 quater. O. L.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

Dopo l'articolo 3 *quater*, inserire il seguente:

"Art. 3 *quinquies*

Disposizioni per la costituzione di gestioni associate tra Comuni

1. La Regione valorizza e incentiva, anche in sede di riparto delle risorse disponibili, la costituzione di gestioni associate tra i Comuni promuovendo, in particolare lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende dare vita a un riordino territoriale non imposto, ma scelto e condiviso con gli enti locali agevolando lo sviluppo volontario di forme avanzate di integrazione fra amministrazioni comunali e non solo per un esercizio efficace ed efficiente delle funzioni loro spettanti, ma per rispondere all'esigenza di una "adeguatezza" anche dimensionale dei singoli comuni.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3 *quater*, O. 2



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

Dopo l'articolo 3 *quater* inserire il seguente:

"Art. 3 *quiquies*

Disposizioni per la semplificazione burocratica dei procedimenti amministrativi per l'assistenza alle persone disabili

1. E' istituita la zona a burocrazia zero per la disabilità nella Regione Campania.
2. Per snellire i procedimenti amministrativi in tema di politiche a sostegno delle persone affette da disabilità, la Regione provvede alla riorganizzazione del sistema dell'assistenza attraverso la semplificazione dell'accesso ai documenti e alle certificazioni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la semplificazione e l'innovazione tecnologica dell'assistenza alle persone disabili. Le linee guida definiscono gli strumenti e i programmi per:
 - a) ridurre al minimo gli adempimenti formali attraverso la creazione di portali telematici in grado di soddisfare più esigenze contemporaneamente e rendere accessibile, anche alle amministrazioni coinvolte, in un solo contenitore tutti i procedimenti amministrativi inerenti al tema della disabilità;
 - b) ammodernare in chiave tecnologica i procedimenti sulle seguenti aree tematiche: rilascio di certificazioni, visite fiscali e di riconoscimento, accompagnamento, terapie di psicomotricità, tagliandi per il parcheggio, ruolo degli insegnanti di sostegno, digitalizzazione delle procedure e dell'accesso ai documenti, aggiornamento alle moderne tecniche terapeutiche.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a predisporre appositi protocolli di intesa e accordi di programma quadro con gli enti locali e con i soggetti preposti ai procedimenti amministrativi inerenti alla disabilità."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende favorire l'avvio di procedure di semplificazione burocratica dei procedimenti amministrativi che riguardano l'assistenza alle persone disabili. Le linee guida dovranno poi esaminare questioni di grande rilevanza, quali le visite fiscali e di riconoscimento, le certificazioni e l'accompagnamento, le terapie di psicomotricità, fino ad arrivare ai tagliandi per il parcheggio, al ruolo degli insegnanti di sostegno e alla digitalizzazione delle procedure e dell'accesso ai documenti.

3 quater. 0.3

%

100
8



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE" LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

Una zona a burocrazia zero per la disabilità è necessaria al fine di ridurre al minimo gli adempimenti formali attraverso la creazione di portali telematici in grado di soddisfare più esigenze contemporaneamente e rendere accessibile in un solo contenitore tutti i procedimenti amministrativi sul tema.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Roberto C...

[Signature]

*segue
3 quesiti. 0.3*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

Dopo l'articolo 3 *quater* inserire il seguente:

"Art. 3 *quinquies*

Disposizioni per l'individuazione delle aree balneari per animali

1. La Regione istituisce nel proprio sito istituzionale apposita sezione contenente gli elenchi degli stabilimenti balneari, delle spiagge attrezzate e delle spiagge libere attrezzate che accolgono cani e gatti e i servizi offerti, da aggiornare attraverso le notizie fornite dai concessionari e, ove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet delle strutture."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende semplificare l'individuazione delle aree che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3 quater. 0.4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE" LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

Dopo l'articolo 3 *quater* inserire il seguente:

"Art. 3 *quinquies*

Disposizioni per la semplificazione in materia sanitaria

1. Per disincentivare il ricorso al parto cesareo, la Regione Campania corrisponde la tariffa prevista dalla normativa vigente per i parti cesarei ai Punti nascita che presentano una percentuale di parti cesarei rientrante nel valore medio nazionale annuo.
2. In presenza di un numero di parti cesarei che supera la media annua nazionale, la regione riconosce, per ciascun parto cesareo in esubero, una tariffa pari a quella relativa al parto vaginale.
3. La media nazionale di parti cesarei è determinata sulla scorta delle statistiche ufficiali disponibili.
4. La riduzione programmata dei parti cesarei è da intendersi come:
 - a) obiettivo da conferirsi al direttore generale delle strutture sanitarie;
 - b) requisito di accreditamento delle strutture private convenzionate;
 - c) requisito di accesso ai fondi per l'edilizia sanitaria.
- b) La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua misure atte a premiare le strutture sanitarie con un tasso annuale di parti fisiologici superiore alla media percentuale a livello nazionale, utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione degli interventi chirurgici."

Relazione descrittiva

L'emendamento intende disincentivare il ricorso al parto cesareo.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le misure premiali previste, infatti, possono essere reperite utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione degli interventi chirurgici

Relazione
3 quater . 0.5



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE"
LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE - REG. GEN. 362

Dopo l'articolo 3 *quater* inserire il seguente:

"Art. 3 *quinquies*

Disposizioni per il contenimento della spesa del personale con qualifica dirigenziale

1. In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa e ai fini del contenimento della spesa del personale con qualifica dirigenziale, a partire dall'anno 2017, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è determinato tenendo conto del numero delle posizioni dirigenziali attivate nell'anno di riferimento e, comunque, in misura non superiore al numero delle strutture ordinamentali, così come fissate con Deliberazione di Giunta regionale dell'anno di riferimento, adottata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento del 15/12/2011 n. 12."

Relazione descrittiva

L'emendamento trae origine dall'esigenza di imporre una riduzione della misura del fondo accessorio, che ad oggi risulta ancora parametrato sul numero teorico massimo di strutture ordinamentali, pari a 350, nonostante con successivi atti deliberativi e, da ultimo, con Delibera di Giunta regionale 619/2016, tale numero sia stato ridotto a 270. Esso è, inoltre, volto ad adeguare la misura del fondo per le retribuzioni accessorie dei Dirigenti al numero delle funzioni dirigenziali effettivamente attivate nell'anno di riferimento, fermo restando il limite massimo dato dal numero delle strutture ordinamentali fissate nell'anno di riferimento con Deliberazione di Giunta, adottata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento del 15/12/2011 n. 12.


Il primo obiettivo, dunque, è la determinazione dell'importo del fondo non più in relazione a 350 strutture, ma a 270. Inoltre, si vuole legare l'importo del fondo al numero delle funzioni dirigenziali effettivamente attive, che potrebbe essere inferiore a 270.

L'applicazione della norma comporta un risparmio di spesa di circa 7 milioni di euro, derivante dalla moltiplicazione della somma della retribuzione media di posizione e della retribuzione media di risultato per la differenza, pari a 80, tra le 350 strutture teoriche, attualmente presenti nel fondo, e le 270, giusta DGR 619/2016.

Relazione tecnico finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Handwritten signature and note:
3 quater. 0.6



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Proposta di Legge

"Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale" (Reg. Gen. n. 362)

Al comma 4 dell'articolo 1 è aggiunta la lettera c):

Al comma 4 articolo 12 della Legge regionale 14/2016 è aggiunto il seguente periodo: "...e gli impianti per l'autodemolizione ai sensi del decreto n. 99 dell'8 aprile 2008 e s.m.i., i centri di raccolta regolamentati ai sensi del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e i centri di riuso di materiale edile ai sensi della legge 152/2006 e s.m.i. e delle norme di sicurezza in materia."

RELAZIONE DESCRITTIVA:

Il presente è un emendamento di natura tecnica.

RELAZIONE FINANZIARIA:

Tale emendamento non presenta aggravii di spesa sul bilancio regionale.

Napoli, il 23/11/2016

- Gennaro OLIVIERO (PD) -



Consiglio Regionale della Campania
VII Commissione Consiliare
(Ambiente, Energia, Protezione Civile)
Il Presidente

EMENDAMENTO

Disegno di legge

"Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale"
(Reg. Gen. 362)

All'articolo 1 viene aggiunto il seguente nuovo comma:

All'art.14 della legge 26 maggio 2016, n. 14, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

8. Per l'aggiornamento del piano regionale delle bonifiche al fine d'includere la previsione di nuovi siti da bonificare e la programmazione degli interventi anche secondo criteri di priorità, si procede ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della presente legge. In sede di aggiornamento sono individuati i siti per i quali e' in facoltà dei soggetti attuatori assumere le funzioni di autorità espropriante di cui all'articolo 3 comma 1, lett. b) del DPR 321/2001, al fine di acquisire la proprietà delle aree interessate, ai sensi del successivo comma 9 del presente articolo.

9. Per le aree da bonificare, non già incluse a tal fine in eventuali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e relativa pianificazione attuativa, le funzioni di autorità espropriante possono essere assunte dal soggetto attuatore in esito di accertata inerzia dei soggetti responsabili all'uopo intimati, con espressa avvertenza dell'applicazione delle presenti norme anche in ordine alla determinazione dell'indennità d'esproprio.

10. Per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove l'area ne sia sprovvista, si può procedere ai sensi dell'art. 10 del DPR 321/2001. L'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di bonifica da parte dei soggetti attuatori che agiscono in via surrogatoria dei responsabili inadempienti comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi e l'applicazione della procedura espropriativa di cui al citato DPR 321/2001. Nella determinazione dell'indennità d'esproprio sono computati in detrazione i costi degli interventi di bonifica.

11. Per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale delle bonifiche o comunque connessi all'attuazione delle azioni previste dalla legge 6 febbraio 2014, n.6, per quanto riferito ad attività d'indagine ed analisi del rischio con occorrenti caratterizzazioni, di redazione di studi ed elaborazione ed aggiornamento di piani e programmi, di redazione di progetti d'intervento, di svolgimento delle funzioni di stazione appaltante e soggetto preposto alle procedure espropriative, la Regione Campania si avvale prioritariamente di Enti, Istituti accademici e di ricerca, Agenzie di diritto pubblico e società a totale capitale pubblico, previa stipula di Accordi di programma o convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento va a migliorare quanto di competenza degli EE.LL. al fine di agevolare il miglioramento del decoro urbano.

RELAZIONE FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale



28/11/16
Ciriaco Ann
A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Prot. n. 283/VIII C.

Napoli, 24 novembre 2016

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0021253/I Data: 25/11/2016 14:28
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della Giunta Regionale
Al Rappresentante dell'Opposizione
Ai Presidenti delle Commissioni Permanenti
I-II-III-IV-V-VI-VII-
Al Presidente della IV Commissione Speciale
Al Direttore Generale Attività Legislativa
Al Direttore Generale UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

e, p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di Legge Reg. Gen. n. 355 – ad iniziativa del Consigliere Maurizio Petracca
“Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifica alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0)”

Si trasmette, in allegato, il testo della Proposta di Legge di cui all'oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta del 23 novembre 2016, è stato licenziato dall'VIII Commissione Consiliare Permanente, che ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Relatore in aula è il Presidente dell'VIII Commissione, consigliere Maurizio Petracca.



IL PRESIDENTE
- Arch. Maurizio Petracca -

26/11/16
v.d. Amato



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

REG. GEN. N. 355

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MAURIZIO PETRACCA

**“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ
AGRICOLA – MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2016, N. 22
(LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2016. MANIFATTUR@ CAMPANIA:
INDUSTRIA 4.0)”**

**APPROVATA ALL’UNANIMITA’
DALL’VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2016**

**RELATORE
IL PRESIDENTE - MAURIZIO PETRACCA**





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

RELAZIONE

La presente proposta nasce dall'esigenza di garantire la celerità dei procedimenti relativi all'esercizio delle attività agricole, esigenza sentita già in numerose Regioni d'Italia che da tempo hanno provveduto allo snellimento di tali procedure, vista anche l'innovazione tecnologica nel frattempo intervenuta.

Si pensi che l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose è ancora disciplinata dal Regio Decreto Legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose) e dal Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose).

Le attività di mieti-trebbiatura, allo stato, possono essere svolte soltanto dietro rilascio di licenza da parte dei Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania. La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno e il rinnovo può essere richiesto dall' 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno. L'esercente di macchine agricole che intende impiegare le stesse attrezzature in altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio. All'atto della richiesta della licenza l'interessato deve presentare la seguente documentazione:

- N. 2 marche da bollo di € 16,00 (da apporre una sulla richiesta di autorizzazione e l'altra sulla licenza annuale);
- Copia della licenza relativa all'anno precedente.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

RELAZIONE FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 1

Alla legge regionale dell'8 agosto 2016 n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0), al Titolo II, dopo l'art.12, è aggiunto il seguente articolo:

“12bis) Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti burocratici a carico degli addetti ad attività agricole o connesse con l'agricoltura, per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al Regio Decreto Legge 23 aprile 1942, n. 433 e al Decreto Legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n.152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza o concessione regionale.”





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE
Arch. Maurizio PETRACCA



Consiglio Regionale della Campania
X Legislatura

**ANALISI TECNICO NORMATIVA – Registro Generale N. 355
ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento interno –**

**DIRIGENTE VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
dott.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese**

DATI IDENTIFICATIVI

TIPO ATTO	Proposta di Legge
NUMERO ATTO	Registro generale n. 355
PROPONENTI	Cons. Maurizio Petracca
TITOLO	Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifica alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania: Industria 4.0
PERVENUTO IN COMMISSIONE IL	13.10.2016
DOSSIER LEGISLATIVO PERVENUTO IN DATA	21.11.2016





Consiglio Regionale della Campania
ANALISI TECNICO NORMATIVA – R.G. N. 355

Finalità del provvedimento

Sussistenza di:

1. Relazione illustrativa redatta in termini di esaustività e coerenza	Si
2. Relazione tecnico finanziaria svolta in termini programmatici, finanziari e contabili congrui con la ratio dell'intervento normativo, laddove previsto per legge	La Pdl non comporta ulteriori oneri finanziari.
3. Eventuali allegati integrativi del testo	No
4. Presenza di atti di concertazione	No





Consiglio Regionale della Campania
ANALISI TECNICO NORMATIVA – R.G. N. 355

PARTE I - Individuazione della materia

Materia del provvedimento

1. Rientrante nella competenza primaria della Regione (con riferimento all'art.117 4° e 8° comma, art.123, art.133, 2°comma, della Costituzione)	Si
2. Rientrante nella competenza concorrente della Regione (con riferimento al 3°, 5° e ultimo comma dell'articolo 117, 2° e 6° comma dell'art. 119, 1° comma dell'art.122 della Costituzione) - in tal caso indicare le leggi statali di principio in materia	No
3. Trattasi di materia delegata (con riferimento al 6° comma dell'art.117 della Costituzione)	No
4. Rientrante nella potestà legislativa attribuita in forza dell'art. 116,. 3° comma della Costituzione con riferimento alle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"	No





Consiglio Regionale della Campania

ANALISI TECNICO NORMATIVA – R.G. N. 355

PARTE II - Analisi dell'interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa

1. Rapporti e verifica di compatibilità con il diritto comunitario	Il Testo risponde ai criteri di compatibilità con la normativa comunitaria
2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto ex art 226 del Trattato	
3. Correlazione e verifica di compatibilità con la Carta costituzionale e la normativa statale di riferimento	La proposta di Legge tiene conto dei principi costituzionali ed è compatibile con la normativa statale
4. Rapporti e verifica di compatibilità e coerenza con lo Statuto regionale, le norme regionali pregresse, esistenza di progetti di legge su analoga materia, verifica di assenza di rilegificazione.	La proposta è compatibile con la produzione legislativa regionale
5. Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione	No





Consiglio Regionale della Campania
ANALISI TECNICO NORMATIVA – R.G. N. 355

PARTE III – Profili di natura tecnico-redazionale.

1. Pertinenza del titolo rispetto all'articolato	Si
2. Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità	SI
3. Presenza di definizioni e loro correttezza	Si
4. Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza	Si
5. Presenza di effetti modificativi o abrogativi impliciti	No
6. Verifica della necessità di una disciplina transitoria in caso di rapporti giuridici instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina	No

Data

Napoli, 22/11/2016





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Unità Dirigenziale Studi
Legislativi e Documentazione

Dossier di documentazione legislativa

Inquadramento Tecnico–Normativo della Proposta di Legge

***"DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA. MODIFICA
ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2016, N. 22 (LEGGE
ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2016.
MANIFATTUR@CAMPANIA: INDUSTRIA 4.0)"***

Ad iniziativa del Consigliere Maurizio Petracca

Reg. Gen. n. 355

Denominazione file:	Griglia metodologica per la stesura dell'analisi tecnico normativa
Data documento:	19/11/2016
Dirigente	Dott.ssa Rosaria Conforti
A cura	Dott. Enrico Flauto Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione



Inquadramento tecnico-normativo sulla proposta di legge:

"Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifica alla legge regionale 8 agosto 2016, n.22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@Campania: Industria 4.0.)"

Reg. Gen. n. 355

Contenuto – Relazioni allegate – Necessità dell'intervento con legge – Rispetto delle competenze legislative costituzionali – Normativa di riferimento

1

La proposta nasce dall'esigenza, già avvertita in numerose regioni d'Italia che da tempo hanno provveduto allo snellimento di tali procedure, di garantire la celerità dei procedimenti relativi alle attività agricole.

Basterebbe solo osservare che, l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose è ancora disciplinata dal Regio Decreto Legge 23 aprile 1942, n. 433 *"Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose"* e dal Decreto Luogotenenziale del 3 luglio 1944, n. 152 *"Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose"*. Le attività di mieti-trebbiatura, allo stato, possono essere svolte soltanto previo rilascio di licenza da parte dei Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania, da rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno con richiesta da presentare dal 1 gennaio al 30 aprile dell'anno di riferimento.

L'esercente di macchine agricole che intende impiegare le stesse attrezzature in altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Uffici provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, presentando la seguente documentazione:

- 2 marche da bollo di € 16,00 utili per la richiesta di autorizzazione e per la licenza annuale;
- copia della licenza relativa all'anno precedente;

ARTICOLO 1

Alla legge regionale dell'8 agosto 2016 n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0), al Titolo II, dopo l'art.12, è aggiunto il seguente articolo:

12bis) *"Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti burocratici a carico degli esercenti di attività agricole o connesse con l'agricoltura, per l'esercizio dell'attività di trebbiatura agricola o connesse con l'agricoltura, per l'esercizio"*



		<p>dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al Regio Decreto Legge 23 aprile 1942, n. 433 e al Decreto Legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n.152 "Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose", non è richiesta alcuna licenza o concessione regionale."</p> <p>ARTICOLO 2</p> <p>La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.</p>
2	Relazioni allegate	Relazione illustrativa allegata alla pdl.
3	Necessità dell'intervento con legge	Si ritiene necessario l'intervento legislativo.
4	Rispetto delle competenze legislative costituzionali	La pdl rispetta le competenze legislative costituzionali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'approfondimento delle tematiche oggetto della proposta di legge "Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell'attività agricola. Modifica alla legge regionale 8 agosto 2016, n.22 "Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@Campania: Industria 4.0", si elenca la normativa di riferimento.



PRINCIPALE NORMATIVA COMUNITARIA

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE

Regio Decreto Legge 23 aprile 1942, n. 433

"Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose"

Decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n.152

"Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose."

PRINCIPALE NORMATIVA REGIONE CAMPANIA

Legge regionale 8 agosto 2016, n.22

"Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0".

PRINCIPALE NORMATIVA REGIONALE

Emilia-Romagna

Legge regionale 22 dicembre 2009, n.24

"Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012."

Friuli – Venezia Giulia

Legge regionale 25 agosto 2006, n.17

"Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca."

Piemonte

Legge regionale 29 aprile 2013, n.6

"Disposizioni regionali in materia agricola."

Puglia

Legge regionale 30 aprile 2009, n.10

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia."

SENTENZE

PRASSI



Archivio selezionato:

Autorità: Legge regionale - Campania - 08/08/2016, n. 22

B.U.R. 08/08/2016, n. 54

Classificazioni: CAMPANIA - In genere

Testo vigente

Epigrafe

“Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0”.

TITOLO II

Misure di semplificazione e riduzione della spesa

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga La seguente legge:

TITOLO I

Principi generali

ARTICOLO N.1

(Finalità)

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia), la presente legge introduce misure ulteriori di semplificazione amministrativa e normativa.

2. La presente legge promuove, altresì, l'attrattività del territorio campano, per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali tradizionali e sostiene il comparto manifatturiero e gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero verso il modello della “Fabbrica Intelligente”.

ARTICOLO N.2



(Definizioni)

Art. 2

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "Industria 4.0": il processo che, mediante l'applicazione integrale dell'Internet of Things (IoT) nella filiera industriale, consente il collegamento in tempo reale di esseri umani, macchine e oggetti per la gestione intelligente di sistemi;
- b) "IoT": la rete digitale di oggetti intelligenti inseriti in sistemi complessi che utilizzano tecnologie per ottenere informazioni dal proprio ambiente o dispositivi di comando per interagire con lo stesso;
- c) "Manifattura innovativa" e "Lavoro artigiano digitale": il lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, attenzione alla qualità, orientamento al cliente, personalizzazione del prodotto, sostenibilità dei materiali, innovazione creativa e apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;
- d) "Fabbricazione digitale": i processi di realizzazione manifatturiera che comprendono l'utilizzo del digitale per la concreta realizzazione di un prodotto. La fabbricazione digitale comprende al suo interno quattro macro-categorie di lavorazione che afferiscono alla modalità con cui la materia viene gestita e che, in particolare, sono additiva, sottrattiva 2d e sottrattiva 3d, deformante e ibrida;
- e) "Fabrication Laboratory (FabLab): un laboratorio aperto al pubblico equipaggiato con macchine per la fabbricazione digitale e un luogo di formazione tecnica.

ARTICOLO N.3

(Principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi)

Art. 3

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari a carico delle imprese.

2. La presente legge, in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione e dall'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania prosegue nell'azione di liberalizzazione delle attività economiche di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.

3. In attuazione dei principi di cui alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa. Legge di semplificazione 2015), ed in coerenza con quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Small Business Act) e COM (2015) 215 del 19 maggio 2015 (Better regulation for better results) la Giunta regionale, nell'azione di semplificazione amministrativa, di promozione



dell'attività di impresa e di implementazione del modello di manifattura digitale, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione di una strategia campana di industria 4.0, mediante l'elaborazione di un modello di fabbrica digitale che tenga conto di tutti gli aspetti specifici del sistema produttivo regionale, nonché delle dimensioni delle imprese campane e dell'evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali;
- b) dematerializzazione dei processi produttivi e progressiva integrazione delle tecnologie digitali nei processi industriali manifatturieri, quali presupposti per la realizzazione della strategia "Industria 4.0";
- c) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- d) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nel rispetto della normativa nazionale;
- e) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi, concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi e dei degli uffici, accorpendo le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto;
- f) riduzione della spesa regionale e dei costi di funzionamento delle strutture amministrative regionali, compresi gli enti strumentali in controllo pubblico regionale;
- g) miglioramento dell'interfaccia dei sistemi informativi in uso e di quelli in corso di produzione per renderli più facilmente accessibili (user friendly);
- h) sostegno alle azioni di semplificazioni relative alle attività economiche con un'attenzione specifica alla competitività e all'iniziativa d'impresa in coerenza con la normativa europea e statale.

ARTICOLO N.4

(Misurazione degli oneri amministrativi e sussidiarietà orizzontale)

Art. 4

1. La Giunta regionale, nelle materie di propria competenza, elabora un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi, anche con l'obiettivo di giungere ad una consistente riduzione di tali oneri.
2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.
3. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.



4. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui alla presente legge, tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

5. Al fine di un più efficace perseguimento degli interessi e delle finalità di cui alla presente legge e di quelli previsti dalla legge regionale 11/2015, con particolare riferimento al principio della certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale, il Consiglio regionale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi, esercita la funzione di valutazione e verifica degli effetti delle politiche regionali in tema di semplificazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione.

6. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare alla Commissione permanente o speciale, se a tale scopo istituita, la funzione di cui al comma 5.

7. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da atti normativi o provvedimenti amministrativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere amministrativo di peso equivalente.

ARTICOLO N.5

(Semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale)

Art. 5

1. La Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, effettua un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, favorisce la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.

3. Nell'ambito della legge di stabilità annuale e degli altri strumenti di programmazione economica, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, sono individuati forme e strumenti di agevolazione, anche fiscale se consentiti, per sostenere la crescita delle nuove imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, oltre che forme di credito d'imposta automatico sugli investimenti. Le agevolazioni previste operano nel rispetto delle attribuzioni di competenza nazionale e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti in ciascuna legge autorizzativa della spesa.

ARTICOLO N.6

(Sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana)

Art. 6



1. Dopo il comma 7, dell'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati).

7 ter. Si dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio.".

TITOLO II

Misure di semplificazione e riduzione della spesa

ARTICOLO N.7

(Semplificazione in materia di vendite di fine stagione)

Art. 7

1. Il comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è così sostituito:

"17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo concordato in sede di conferenza delle Regioni.".

ARTICOLO N.8

(Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee)

Art. 8

1. La lettera q), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 1/2014, è così sostituita:

"q) attività commerciali temporanee, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dalle altre disposizioni vigenti.".

ARTICOLO N.9

(Semplificazioni in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali)

Art. 9



1. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

"6-bis. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari.".

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la revisione, l'aggiornamento e l'integrazione delle sanzioni disciplinate dall'articolo 57 della legge regionale 1/2014.

ARTICOLO N.10

(Semplificazioni in materia di agenzie di viaggio e di turismo)

Art. 10

)

1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è sottoposta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio il quale, con modalità informatica, si coordina con lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) per quanto di competenza.

2. L'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare, anche in caso di modifica della denominazione sociale, non è soggetta a SCIA ma a comunicazione al Comune dove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività nonché al Comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale.

3. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, il soggetto interessato trasmette alla struttura amministrativa competente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per ottenerne il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), ovvero per ottenere l'attestazione a seguito del superamento di apposito esame.

5. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: "b) cinque esperti nelle materie della cultura, del turismo, del marketing territoriale, della comunicazione, dell'economia e gestione dei beni e attività culturali, della ricerca scientifica applicata alla cultura.";

b) la lettera b), del comma 1, dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente: "b) esperienza di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo, della cultura e dei beni culturali.".



6. Le medesime sanzioni di cui all'articolo 16, comma 7-bis della legge regionale 11/2015, si applicano anche all'esercizio abusivo di attività di agenzia di viaggio.

ARTICOLO N.11

(Semplificazione per le attività ricettive)

Art. 11

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le attività ricettive, l'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è così modificato:

a) dopo il comma 50 sono aggiunti i seguenti:

“50-bis. La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le aziende ricettive, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.

50-ter. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate si applica quanto previsto dal Codice civile in materia.”;

b) al comma 58 dopo le parole “presentazione della dichiarazione” sono aggiunte le seguenti “al Comune competente per territorio” e dopo le parole “entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le seguenti “Il Comune procede ai sensi del comma 57.”;

c) il comma 59 è così sostituito:

“59. I titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti ad esporre nella zona di ricevimento degli ospiti nonché in ciascuna camera o unità abitativa, in modo perfettamente visibile al pubblico, una tabella, secondo il modello approvato dal competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi del pernottamento e dei servizi offerti praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura.”;

d) dopo il comma 59 è aggiunto il seguente:

“59-bis. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ai fini del censimento anagrafico delle strutture ricettive e della pubblicazione dei relativi elenchi, i Comuni trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, elenchi aggiornati al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno, delle strutture alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e dei bed and breakfast in esercizio unitamente ai dati riguardanti la denominazione e l'ubicazione, la classificazione, il numero delle camere, dei posti letto e dei



bagni nonché i periodi di apertura e chiusura. Per le strutture all'aria aperta i dati sono riferiti al numero delle piazzole, delle unità abitative e di altri allestimenti stabili o mobili.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast) le parole “e stabile domicilio” sono sostituite dalle seguenti, “o di stabile domicilio”.

3. L'articolo 12 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è così modificato:

a) il comma 1 è così sostituito: “1. I titolari delle strutture turistiche ricettive comunicano, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, i prezzi minimi e massimi del pernottamento e i servizi offerti, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.”;

b) il comma 2 è abrogato.

ARTICOLO N.12

(Semplificazioni in materia di attività agrituristica)

Art. 12

1. La legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo) è così modificata:

a) alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 6 le parole: “alle dichiarazioni di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “alla segnalazione certificata di inizio attività”;

b) al comma 1, dell'articolo 7 le parole: “la dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “alla segnalazione certificata di inizio attività”.

c) il comma 2, dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1.”;

d) al comma 7, dell'articolo 7 le parole: “della dichiarazione di inizio dell'attività” sono sostituite dalle seguenti: “della segnalazione certificata di cui al comma 1”.

ARTICOLO N.13

(Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo)

Art. 13

1. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 (Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura) è sostituito dal seguente:

“7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono



sottoposte alla disciplina generale dettata in materia di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa. Legge di semplificazione 2015).”.

ARTICOLO N.14

(Semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali)

Art. 14

1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assicura, in aggiunta alle forme tradizionali, il pagamento on-line di tutti i tributi, le imposte, le concessioni comunque denominate di competenza regionale, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, anche avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.

2. Il dirigente della struttura regionale competente assicura l'attuazione della presente disposizione di legge, il cui mancato rispetto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

ARTICOLO N.15

(Semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale)

Art. 15

1. Al fine di evitare duplicazioni tra l'albo provinciale e l'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, la lettera a) dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 (Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana), sono abrogati.

ARTICOLO N.16

(Misure di razionalizzazione e di semplificazione normativa)

Art. 16

1. Al fine di garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, l'articolo 60 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) è abrogato.

2. Al fine di completare la liquidazione dell'Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) istituito con legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico -ISVE- per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca) e soppresso dall'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.), per il personale dipendente in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per



formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

3. La legge regionale 4 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) è così modificata:

- a) i commi da 2 a 6 dell'articolo 17, sono abrogati;
- b) il comma 10 dell'articolo 19, è abrogato;
- c) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 22, è abrogata;
- d) all'articolo 23, comma 1, le parole "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti "160 giorni".

4. L'articolo 20 della legge regionale 11/2015, è così modificato:

- a) al comma 1-bis, dopo le parole "titolo abitativi a costruire" sono aggiunte le seguenti: "da esercitarsi nell'ambito del procedimento unico avviato dal SURAP, nonché";
- b) al comma 5, le parole da "al cui vertice" fino a "all'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti "cui è preposto un dirigente scelto ai sensi del decreto legislativo 165/2001".

5. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, le modalità di supporto tecnico e finanziario della Regione per favorire le attività pianificatorie dei Comuni, di cui all'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti, previsti dall'articolo 39 della medesima legge regionale graduandone l'attivazione in relazione allo stato di avanzamento del procedimento di formazione del piano urbanistico comunale.

6. All'articolo 1, comma 3, del regolamento regionale 4 agosto 2011, n.5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio) le parole "48 mesi" sono sostituite dalle seguenti "60 mesi".

7. Al comma 3 dell'articolo 40, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.

8. La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 37 (Disciplina per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione in Campania) è così modificata:

a) il comma 1 dell'articolo 8 è così sostituito: "1. E' istituita presso il Consiglio regionale la Consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata Consulta.";

b) all'articolo 9:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) la lettera a) del comma 2 è così sostituita:

"a) un consigliere regionale, individuato dal Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;

3) la lettera c) del comma 2 è abrogata;



4) al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: “Alle riunioni della Consulta può essere invitato l’Assessore regionale competente.”;

5) il comma 5 è così sostituito: “5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento della Consulta.”.

9. Al fine di semplificare le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli d’amministrazione delle ADISUC di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui alla suddetta disposizione si svolgono, in sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Al fine di semplificare gli interventi regionali a favore dei cittadini campani residenti all’estero, la legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all’estero) è così modificata:

a) all’articolo 3 le parole “la Giunta stessa” sono sostituite dalle seguenti “il Consiglio regionale”;

b) il comma 1 dell’articolo 6 è così sostituito:

“1. La Consulta regionale dell’emigrazione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale che la presiede;

b) dall’assessore regionale delegato in materia, con funzioni di vice presidente;

c) da 3 consiglieri regionali di cui 1 designato dai gruppi consiliari di minoranza;

d) da 16 emigrati residenti all’estero da almeno 5 anni, eletti dai soci delle Federazioni o Associazioni di cui all’articolo 7;

e) da 3 rappresentanti delle Associazioni dell’emigrazione e dell’immigrazione, aventi i requisiti indicati dall’articolo 30 ed iscritti nel registro delle Associazioni;

f) da 3 rappresentanti dei Patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stranieri.”.

11. L’articolo 25 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano) è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole “acque minerali, naturali e termali”, sono aggiunte le seguenti:

“e per le piccole utilizzazioni geotermiche locali di cui alla legge regionale 22 luglio 2009, n. 8 (Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente)”;

b) al comma 3 le parole: “alla data del 30 aprile 2015”, sono soppresse e dopo la parola d’imbottigliamento” sono aggiunte le seguenti: “e per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1”.

12. L’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016) è così modificato:

a) al comma 4, dopo le parole: “disciplinare con” sostituire le parole: “proprio regolamento”



“propri regolamenti”;

b) alla lettera c) del comma 4, dopo le parole: “patrimonio immobiliare,” sono aggiunte le seguenti: “l’alienazione degli immobili e piani vendita,”;

c) il comma 6 è così sostituito:

“6. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti al comma 4 sono abrogate le leggi regionali 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica), 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e 12 dicembre 2003, n. 24 (Agevolazione per l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari)”.

13. La Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l’ammodernamento tecnologico attraverso l’implementazione di sistemi telematici di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini utenti delle strutture regionali.

14. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 1/2016 è sostituito dal seguente:

“4. Per i Comuni commissariati i termini di cui all’articolo 1, comma 3 del Regolamento 5/2011 sono sospesi dalla data di insediamento dell’organo straordinario fino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale.”.

15. Per le aree pubbliche di proprietà della Regione Campania, gli uffici regionali possono rilasciare autorizzazioni temporanee per la loro valorizzazione ed il loro utilizzo per scopi culturali, sportivi, amatoriali, ludico-ricreativi. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera, definisce le modalità di attuazione.

16. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) al comma 9 dell’articolo 2 le parole “dell’Arcadis” sono sostituite con la seguente “regionale” e dopo le parole “presente legge” le parole “, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell’articolo 4 bis” sono soppresse;

b) alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 4 dopo le parole “(Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria)” sono aggiunte le seguenti “l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini dell’articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001”;

c) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Art. 6-bis

1. Gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire, ai sensi della legge 445/1908, possono essere ripermetrati dalle Autorità di bacino competenti, sentiti i Comuni interessati, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati che mettono a rischio l’integrità dei beni e l’incolumità pubblica. La perimetrazione è approvata secondo le procedure previste per i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

2. In attesa dell’eventuale ripermetrazione di cui al comma 1, restano in vigore le perimetrazioni già approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

3. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908 e sottoposti di perimetrazione, sono perimetrati secondo le modalità di cui al comma 1.



4. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908, possono essere sottoposti a verifica al fine di:

- a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento e viceversa;
- b) eliminare il vincolo di trasferimento o consolidamento.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, emana direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.”.

TITOLO III

Manifattur@ Campania: Industria 4.0

ARTICOLO N.17

(Linee Guida dell'Industria 4.0)

Art. 17

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, al fine di garantire la trasmissione delle competenze in materia digitale, l'attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano, adotta le “Linee Guida dell'Industria 4.0” con l'obiettivo di:

- a) promuovere l'incontro tra tecnologie digitali di produzione e realtà manifatturiere tradizionali, garantendo un'evoluzione del know-how e delle competenze digitali delle piccole e medie imprese;
- b) favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca, imprese manifatturiere e lavoro artigiano digitale;
- c) favorire la nascita di imprese innovative industriali e del lavoro artigiano, promuovendo la cultura imprenditoriale, in particolare nei giovani;
- d) promuovere la qualificazione e la riqualificazione digitale del personale all'interno delle imprese;
- e) sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e trasferimento di tecnologie digitali applicate al manifatturiero, in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca, le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le nuove imprese innovative, anche in ambito internazionale;
- f) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione diffusa e aperta, di processo, organizzativa e di prodotto delle imprese, favorendo programmi di open innovation, corporate venture capital e trasferimento tecnologico e di brevetti verso le nuove imprese;
- g) supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze digitali e telematiche, favorendo sinergie alternative delle imprese;
- h) promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca, le imprese manifatturiere e del lavoro artigiano digitale, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e



sviluppare l'innovazione del sistema industriale;

i) favorire la formazione di reti d'impresa e implementare l'adozione di un modello cooperativo di produzione distribuita in cui le attività di ricerca e di sviluppo, di produzione e di commercializzazione si basano su un sistema di laboratori diffusi e su portali internet, anche per ridurre i costi di produzione;

l) potenziare il vantaggio competitivo delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e consentire una personalizzazione della produzione in grado di soddisfare le esigenze specifiche di nicchie sempre più piccole di consumatori;

m) sviluppare un programma organico di medio e lungo periodo per la promozione dei processi innovativi nei settori strategici dell'economia campana, che definisca in modo puntuale gli obiettivi di semplificazione da perseguire, gli indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, gli strumenti e le risorse da impiegare.

n) attrarre investimenti e favorire accordi di collaborazione con la partecipazione di imprese nazionali ed estere;

o) creare una rete di imprese e di punti di produzione, promuovendo una più stretta cooperazione tra imprese differenti;

2. Le Linee guida di cui al comma 1 individuano le strutture amministrative regionali competenti per materia che assicurano la pronta ed efficiente attuazione delle misure ivi previste nell'ambito dei compiti istituzionali loro assegnati ed individuano, altresì, la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il periodo 2016-2018 ovvero sulle risorse derivanti da normative nazionali ed europee.

ARTICOLO N.18

(Azioni per rilanciare gli investimenti e la competitività)

Art. 18

1. Al fine di rilanciare la competitività del sistema innovativo regionale e gli investimenti industriali, in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, la Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, adotta, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale per il periodo 2016-2018, iniziative e provvedimenti volti a:

a) favorire l'integrazione delle filiere manifatturiere campane, anche mediante la costruzione di piattaforme digitali capaci di migliorare la connettività, la collaborazione per lo sviluppo di prodotto, processo, organizzazione e per la pianificazione collaborativa, sperimentando altre tecnologie a favore del supply chain management e dell'economia circolare, sviluppando azioni di business planning, formazione, innovazione, cross-fertilisation tra le filiere stesse e creando significativi progetti di innovazione, impianti pilota esemplari e dimostratori di eccellenza per la diffusione delle best practices anche in campo ambientale e climatico;

b) individuare le filiere strategiche su cui concentrare le azioni di supporto all'implementazione della manifattura 4.0, conducendo analisi su casi di studio specialistici per valutare il recupero di competitività che l'adozione delle tecnologie digitali realizza nei più rilevanti settori industriali e manifatturieri campani, così da orientare gli incentivi e gli investimenti e definire le priorità



intervento;

c) creare centri di competenza sulla manifattura digitale in grado di supportare la sperimentazione tecnologica delle imprese in ambito 4.0, di costituire vetrine e dimostratori sulle principali applicazioni industriali dell'IoT e di facilitare il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, realizzando:

1) interventi di sostegno all'alta formazione, in particolare alla creazione di dottorati industriali e al coinvolgimento dei ricercatori nelle attività industriali;

2) interventi diretti di potenziamento della formazione professionale e creazione di canali di alta formazione professionale e specializzazione dedicati all'innovazione 4.0;

3) interventi diretti alla sensibilizzazione sia di docenti che di allievi delle scuole sullo studio dei temi del manifatturiero digitale;

4) interventi volti alla riqualificazione del personale in esubero derivante dai processi di riconversione e riorganizzazione produttiva;

d) incrementare la collaborazione fra la imprenditorialità innovativa e il mondo industriale, promuovendo, con opportune politiche di incentivo, la collaborazione fra le startup e le piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo e le imprese industriali consolidate sul territorio regionale, così da favorire lo scambio culturale e accelerare la trasformazione digitale dell'industria campana;

e) incentivare lo sviluppo delle reti di nuova generazione, per far fronte alla maggiore domanda di connettività conseguente all'avvento di Industria 4.0;

f) collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità condivisi a livello nazionale, europeo e globale per consentire ai diversi livelli di IoT (Internet of Things), nonché ai flussi produttivi e di know-how di imprese diverse di essere connessi tra di loro;

g) agevolare il miglioramento della competitività del settore manifatturiero attraverso iniziative a favore dell'attrazione di investimenti e del rimpatrio delle produzioni già delocalizzate.

ARTICOLO N.19

(Istituzione fondo speciale eventi calamitosi a favore delle imprese campane)

Art. 19

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo campano e al fine di fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi che si verificano in Campania, la Giunta regionale, con delibera, istituisce, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, un Fondo speciale per le emergenze regionali (di seguito denominato Fondo), finalizzato alla erogazione di contributi a favore delle imprese campane danneggiate dalle calamità naturali, definendo le relative modalità di attuazione e concessione.

2. I contributi del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel caso di eventi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza e sono riservati in via prioritaria ai titolari di attività produttive che siano stati danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi a Benevento nell'anno 2015.



3. Il Fondo è alimentato da risorse regionali e da eventuali ulteriori finanziamenti di provenienza locale, nazionale ed europea nonché da erogazioni liberali in denaro ricevute dalla Regione in seguito ad eventi calamitosi che hanno colpito la popolazione. Per gli anni successivi, ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente disposizione di legge si provvede annualmente con legge di bilancio.

ARTICOLO N.20

(Iniziative per la promozione della manifattura innovativa)

Art. 20

1. La Regione promuove iniziative di formazione, valorizzazione, disseminazione e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale. Tali iniziative sono sviluppate anche all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso programmi specifici e mediante le attività della bottega scuola di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 (Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania).

2. La Regione, per la finalità di diffusione della manifattura innovativa di cui al comma 1, adotta specifiche misure volte ad incentivare il trasferimento tecnologico, a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità, nonché la formazione e la diffusione di conoscenze e competenze sulla manifattura digitale, sull'IoT e sulle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, dirette a sviluppare forme di produzione intelligente capaci di migliorare la competitività del sistema produttivo regionale.

3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione promuove l'attrazione di investimenti industriali e la reindustrializzazione, favorendo la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera aggregazione tra queste.

4. La Regione promuove, anche con il concorso del sistema camerale, delle associazioni di categoria, degli enti bilaterali e degli altri enti riconosciuti che operano nel campo dell'innovazione 4.0, le esperienze di aggregazione che raccolgono le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, attraverso attività di cooperazione economica, di internazionalizzazione e la partecipazione ad iniziative seminariali, convegnistiche e di marketing.

ARTICOLO N.21

(OMI - Officine della Manifattura Innovativa)

Art. 21

1. La Giunta regionale, anche attraverso specifici accordi con i Comuni e gli enti del sistema regionale nonché con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo e artigianale e con le associazioni culturali e cooperative territoriali, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fabbricazione digitale (FabLab), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate e dai processi di trasformazione urbana.



2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i Comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato, gli immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, alle imprese, singole o aggregate o a enti riconosciuti, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con gli enti interessati.

3. La Regione, mediante la stipula di convenzioni con i Comuni e con gli enti del sistema regionale, favorisce, inoltre:

a) l'aggregazione tra imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, indipendentemente dalla forma e dalla soggettività giuridica;

b) la concessione di aree e laboratori, ovvero il cambio di destinazione d'uso, senza consumo di nuovo suolo;

c) investimenti per la nascita di nuovi laboratori, per la riqualificazione e per l'aggiornamento di quelli esistenti.

4. Le convenzioni e gli accordi di cui al presente articolo individuano, puntualmente, le relative coperture finanziarie a valere sul bilancio regionale ovvero su ulteriori finanziamenti statali ed europei.

ARTICOLO N.22

(Coworking)

Art. 22

1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuove forme di attività delle microimprese e la collaborazione tra le stesse, altre imprese ed altri soggetti portatori di innovazione, sostiene e promuove la progettazione e la realizzazione di esperienze di coworking sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale:

a) favorisce la realizzazione di esperienze di coworking in spazi pubblici dismessi o comunque inutilizzati;

b) promuove le imprese e le organizzazioni che supportano il coworking fornendo ospitalità consulenza e progettazione;

c) favorisce lo sviluppo di centri che, ospitando comunità di creativi, professionisti, imprenditori e startupper, promuovono sul territorio regionale la cultura dell'economia collaborativa stimolando la nascita di nuove imprese connettendole a reti internazionali;

d) sostiene la creazione di una rete fra soggetti che operano in coworking a livello regionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano ulteriori spese a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO N.23

(Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente)

Art. 23



1. Per favorire la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee Guida" di cui all'articolo 17 e al fine di promuovere i prodotti e i servizi dell'Industria 4.0, la Regione Campania si dota della "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente".

2. La Piattaforma è un portale dedicato, accessibile a chiunque dal sito della Regione, che consente di divulgare la produzione industriale innovativa e il lavoro artigiano digitale della Regione, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso la pubblicazione di informazioni e di progetti e lo scambio di migliori pratiche.

3. Avvalendosi della collaborazione delle università, di consorzi universitari, di istituzioni pubbliche, delle botteghe scuola e delle associazioni regionali delle imprese dell'artigianato, la Regione Campania organizza ogni anno, a valere sulle risorse definite dalle Linee Guida di cui all'articolo 17, le Giornate "Industria 4.0", in occasione delle quali sono presentati i talenti e i prodotti più innovativi selezionati tramite ampia partecipazione in rete.

ARTICOLO N.24

(Il Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale)

Art. 24

1. La Regione, al fine di promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa dell'industria manifatturiera e di internazionalizzare la commercializzazione dei prodotti, sostiene la diffusione dei Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso piattaforme di esposizione e promozione online dedicate alle produzioni della manifattura innovativa e dell'artigianato campano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale riserva un'apposita sezione della "Piattaforma tecnologica fabbrica Intelligente" di cui all'articolo 23, alla pubblicazione degli indirizzi web dei Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, con modalità da definire con successiva delibera di Giunta.

ARTICOLO N.25

(Open Innovation)

Art. 25

1. Al fine di incentivare la competitività del sistema produttivo regionale e di incrementarne le performances in tema di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alle imprese di medie e grandi dimensioni, la Regione promuove strategie innovative improntate all'innovazione aperta (Open Innovation) che consentono di utilizzare idee, soluzioni e tecnologie sviluppate da attori esterni quali utenti, università, centri di ricerca, piccole e medie imprese, nuove imprese e startup innovative, in grado di generare nuove possibilità di investimento, riduzione dei costi e diminuzione del time to market.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove la stipula di accordi tra grandi imprese, piccole e medie imprese, imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, università, centri di ricerca, associazioni, nuove imprese e startup innovative, volta a promuovere e a realizzare strategie di innovazione aperta mediante l'organizzazione di iniziative di Open Innovation Challenges relative a specifiche esigenze di innovazione delle medie e grandi imprese.



imprese e dei centri di ricerca di volta in volta interessati. Al fine di efficientare il processo di innovazione aperta, la Giunta regionale individua anche nelle università e nei centri di ricerca della Regione i soggetti deputati a svolgere le attività di ricognizione dei fabbisogni di innovazione delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale e le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative di Open Innovation Challenges.

ARTICOLO N.26

(Industrie culturali e creative - ICC)

Art. 26

1. La Giunta regionale promuove e sostiene lo sviluppo e il consolidamento delle industrie culturali e creative che operano nei seguenti macro-settori di intervento:

- a) patrimonio storico e produzione artistica (patrimonio culturale, musica e spettacolo, architettura arte contemporanea, attività ricreative e di divertimento);
- b) produzione di contenuti culturali, informazione e comunicazione (software, editoria, tv e radio, pubblicità, cinema);
- c) cultura materiale, dieta mediterranea e Made in Italy, come espressione della filiera enogastronomica, della moda, del design, casa e arredo;
- d) turismo culturale;
- e) comunicazione digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si impegna ad attuare e a sviluppare azioni di sostegno allo startup di nuove imprese creative e innovative, progetti di ricerca e di sviluppo, progetti di innovazione e diversificazione produttiva, formazione, internazionalizzazione, sviluppo di reti, nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 6/2016.

ARTICOLO N.27

(Giunta digitale)

Art. 27

1. Per garantire la necessaria trasparenza e accessibilità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'applicativo interattivo georeferenziato per la consultazione ragionata degli atti regionali denominato "Giunta digitale", inserendo tutte le delibere della Giunta regionale e i decreti presidenziali.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le delibere di Giunta e i decreti presidenziali sono inseriti contestualmente alla pubblicazione nel Burc, anche nella sezione del sito istituzionale "Giunta digitale".

3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono preposte le strutture competenti della Giunta senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



TITOLO IV
Norme finali

ARTICOLO N.28

(Norma finanziaria)

Art. 28

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", come di seguito specificato:

a) un importo di euro 200.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 25;

b) un importo di euro 70.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 3 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 25;

c) un importo di euro 30.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 18, 20, 21 e 23.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale riduzione, pari ad euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, delle risorse stanziare dall'articolo 2 della legge regionale 6/2016.

3. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, individua le specifiche azioni da attivare, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità applicative degli interventi, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 e sulle ulteriori disponibilità di bilancio e derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie approvate.

ARTICOLO N.29

(Entrata in vigore)

Art. 29

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Utente: flauto.enr@consiglio.regione.campania.it www.iusexplorer.it - 21.11.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

